

Proposta N° 44/ Prot. Data 11/08/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 111 del Reg. Data 28/09/2015	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 285 DEL 21-01-2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – I SEZIONE CIVILE PER LA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2622/2010 R.G. CONT. CIV. PROPOSTO DA FUNDARÒ PIETRO CONTRO COMUNE DI ALCAMO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE <hr/>

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-		
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-		
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-		
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-		
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-		
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-		
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-		
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-		
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-		
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-		
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-		
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	-	SI		
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-		
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-		
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-		

TOTALE PRESENTI N. 29

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale F.F. del Comune Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Castrogiovanni Leonardo
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 29

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo.** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo.**

Premesso che :

- con Atto di citazione del 22-11-2000, il Sig. Fundarò Pietro, nato in Alcamo il 12-10-1935 –C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di alcune aree e di un fabbricato di sua proprietà occorsi per la realizzazione dei "**Lavori di prolungamento del Viale Europa**", considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;
- con Sentenza n.696 del 14-05-2004, depositata in data 09-06-2004, iscritta al Reg. Gen. N°1602/2000, la Corte di Appello di Palermo :
 - ha accolto il ricorso sopra indicato, condannando per l'effetto, il Comune di Alcamo a pagare la somma di € 23.670,00= per la parziale espropriazione del fabbricato ricadente nel Fg. 124/e Part. 768 oltre € 4.440,68 quale indennità spettante per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, ordinando di depositare presso la Cassa DD.PP. la differenza tra dette somme e quanto già depositato, oltre agli interessi legali;
 - respingeva invece l'opposizione avverso la stima dell'indennità operata dal Comune quanto ai terreni identificati al Fg. 55 Partt. 1464 – 1462 – 1466 circostanti il sopraccitato fabbricato, in considerazione della loro natura non edificatoria;

- dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con Decreto del 27 Luglio 1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era indeterminato;
- Avverso la superiore Sentenza, il Sig. Fundarò Pietro proponeva ricorso per Cassazione;
- La Suprema Corte, con Sentenza n. 17677/2010 del 10 giugno 2010:
- Confermava che i terreni espropriati avevano natura non edificabile in quanto destinati ad opera di viabilità secondo lo strumento urbanistico del Comune di Alcamo;
 - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità, priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori, era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
 - Accoglieva quanto lamentato dal Sig. Fundarò Pietro secondo il quale la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione di cui sopra era valida e operante e, pertanto, *"...nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992"* e che, quindi, al Sig. Fundarò Pietro spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo di provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con Atto dell'1-12-2010, il Sig. Fundarò Pietro conveniva il Comune di Alcamo dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate in quanto le ragioni del sig. Fundarò non erano state integralmente accolte dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

Considerato che:

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 285/2015 – nell'ambito del procedimento R.G. 2622/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 13.425,29= a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza n°169 di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 768 e condannava, altresì, questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., ritenendo equo compensare tra le parti quelle del giudizio di

legittimità “giacché il Fundarò ha visto rigettati i principali motivi di impugnazione, accolta soltanto per la (meno rilevante) questione oggetto del presente procedimento;

Preso atto che:

- questo Comune nel periodo di occupazione decorrente dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 non ha depositato alcuna somma a titolo di indennità di occupazione presso la Cassa DD.PP.;

- **Ritenuto**, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Prima Sezione Civile, promossa dal Sig. Fundarò Pietro, nato ad Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla, contro il Comune di Alcamo, ammontante a **€ 16.686,52=di cui:**

✓ Somma da depositare presso Cassa DD.PP.: € 13.425,29=

✓ Somma da liquidare per spese legali: € 2.825,73= ovvero:

- € 1.889,00= per spese processuali;
- € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
- € 86,89= per C.P.A 4%.
- € 497,03 per I.V.A. al 22%;
- € 2.756,27 sommano
- € 69,46 per spese vive
- € 2.825,73

✓ Alla detta somma vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50= di cui:

- R. Sent. 17677/2010 Corte di Cassazione per € 185,50
- R. Sent. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo per € 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte della Agenzia delle Entrate);

per cui il debito fuori bilancio va riconosciuto per una somma complessiva di € 16.686,52 che si arrotonda ad € 17.000,00=

Vista la comunicazione prot. n°8047 del 17-04-2015 trasmessa al Segretario Generale di questo Ente e resa ai sensi dell'art.55 bis del vigente Regolamento di contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra;

- **Viste** le osservazioni a firma del Segretario Generale sulla comunicazione di cui al precedente punto, dalla quale si evince che non si ritiene sussistere responsabilità alcuna degli uffici comunali per dolo e/o colpa grave.

- **Visto** il parere reso in data.....dalla seconda Commissione Consiliare;

- **Visto** il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....;

- **Visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dal Sig. Fundarò Pietro, nato Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla , contro il Comune di Alcamo, **per complessivi €. 16.686,52= meglio specificato in premessa che si arrotonda ad €17.000,00=**
- 2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato “Oneri straordinari della gestione corrente” – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;
- 3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l’espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Escono dall’aula i Cons.ri:Dara F., Raneri, Longo, Stabile, D’Angelo, Pirrone, Ferrarella, Milito S. (62) Presenti n. 21

Cons.re Vario:

Poiché si tratta di un debito analogo al precedente invita a trattarlo il Cons.re Calvaruso.

Cons.re Calvaruso:

“Chiedo se agli atti del debito fuori bilancio esiste una relazione tecnica sulla liceità degli immobili oggetto di espropriazione e delle attività svolte al momento della espropriazione. Mi riservo di intervenire.

Arch. Palmeri:

Chiede venga ribadita la richiesta

Cons.re Calvaruso:

“Fra la documentazione che ci è stata fornita c’è una relazione per la quantificazione dell’indennità e parla di immobili e di attività. In più passaggi viene scritto che ai fini della determinazione del valore dei fabbricati sono stati effettuate ricerche d’ufficio onde potere verificare la regolarità degli immobili. Non avendo riscontrato pratiche edilizie approvate intestate alla ditta di che trattasi ed altresì non riscontrando nei fogli di mappa in possesso dell’ufficio manufatti di che trattasi si ritiene che gli stessi, o siano stati edificati antecedentemente al 42 o, abusivamente, in epoche successive. In considerazione di quanto detto si ritiene che il valore dei fabbricati è subordinata alla dimostrazione da parte dei proprietari che gli stessi non risultano edificati abusivamente e queste per la parte di costruzione dei fabbricati.

Quindi ovviamente, per la determinazione,,ci sarà una relazione dove avrete accertato la regolarità degli immobili ai fini della determinazione del valore. Voi scrivete: “in considerazione di quanto detto si ritiene che il valore dei fabbricati è subordinata alla dimostrazione, da parte dei proprietari che gli stessi non risultano edificati abusivamente”. Volevo capire..... avete sicuramente fatto un riscontro della regolarità degli immobili “

Arch. Palmeri:

Precisa che sia lui che il dirigente si sono limitati, all'epoca, a valutare gli immobili mentre la verifica della liceità degli stessi era demandata in seguito, ad altro ufficio.

Cons.re Calvaruso:

“Architetto io la pregherei, prima di scaricare responsabilità su altre persone di leggere questa relazione che è a sua firma e dell'Ing. Parrino perché lei qua ha fatto una valutazione, ha messo pure dei prezzi al valore del fabbricato, quindi non era assolutamente demandato a terze persone perché al momento della stima del valore io se ho un fabbricato abusivo lo valuto zero, se il fabbricato non è abusivo lo valuto uno, al momento della stima, non il è Dr. Regina che vedrà se il fabbricato è abusivo o meno. Ma c'è di più perché voi avete fatto pure una relazione su quello che c'era all'interno di questi immobili, le vasche, quindi non è che una relazione così è una relazione particolareggiata. Ma c'è di più che voi avete valutato pure l'avviamento delle attività esistenti a quel minuto. Ma quelle attività che c'erano le officine etc. Presidente ma venivano condotte in maniera regolare? Ma l'avete accertato questo? Se esisteva licenze non esistevano licenze? le avete accertate tutte queste cose?La regolarità degli immobili.

A me da quello che ho visto dal fascicolo non c'è nessuna relazione da parte dell'ufficio che accerti la regolarità degli immobili, né delle attività che si svolgevano a quel momento della valutazione”.

Arch. Palmeri:

Risponde succintamente che la determinazione di indennità provvisoria è fatta esclusivamente in base ai verbali di sussistenza mentre la verifica di liceità è una fase successiva.

Cons.re Calvaruso:

“Ovviamente anche per questo debito fuori bilancio chiedo sempre la trascrizione integrale del mio intervento e la trasmissione, come ho fatto per il precedente debito fuori bilancio, alla procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. La invito pure di leggere la relazione ex art. 55 a firma del Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “**Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo.**”

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 84 del 07/09/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17/08/2015;

Con n. 16 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.21

Assenti n. 9 (Intravaia Dara F., Raneri, Longo, Stabile, D'Angelo, Pirrone, Ferrarella, Milito S. (62)).

Votanti n. 17

Voto contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 4 (Vario, Di Bona, Milito S. (59) e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dal Sig. Fundarò Pietro, nato Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla , contro il Comune di Alcamo, **per complessivi €. 16.686,52= meglio specificato in premessa che si arrotonda ad €17.000,00=**

2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato “Oneri straordinari della gestione corrente” – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario provvisorio 2015;

3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile e Ferrarella

Presenti n. 23

Esce dall'aula il Cons.re Trovato

Presenti n. 22

Cons.re Nicolosi:

Data l'importanza dell'argomento propone il prelievo del punto aggiuntivo all'o.d.g.

Cons.re Calvaruso:

Poiché da tempo vengono proposti dei prelievi nell'o.d.g. chiede di sapere se la conferenza dei capi gruppo che decide i punti da trattare, ha ancora un significato.

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta del Cons.re Nicolosi di prelevare il punto aggiuntivo dell'o.d.g. e produce il seguente esito:

Presenti n. 22

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 14 (Calvaruso, Scibilia, Castrogiovanni, Campisi, Rimi, Fundarò, Vario, Stabile, Pipitone, Di Bona, Sciacca, Lombardo, Dara S. Caldarella G.)

Astenuto n. 1 (Coppola) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta del Cons.re Nicolosi di prelevare il punto aggiuntivo dell'o.d.g. viene respinta.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Scibilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/10/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21-01-2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Servizio – Servizi Amministrativi per espropriazione – Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Responsabile
Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott. Giuseppe Regina
(Determina Commissariale n° 68 del 28-07-2015)

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

11 0 AGO 2015

Il Dirigente di Settore
Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 84 del 07/09/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	Note Riconoscimento Debito fuori bilancio per Sentenza N. 285 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I sez. Civile per la causa iscritta al N. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00	17.00		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00	17.00		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16.00	17.00		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		16.00	17.00		
Componente	Rimì Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 16.00, presso la Sala della Presidenza del Consiglio si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alle ore 16.00 Sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Calvaruso Alessandro e Pirrone Rosario Dario.

Svolge funzione di Segretario supplente l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola.

Il presidente Vario riscontrata la presenza del numero legale dà avvio ai lavori della Commissione.

Come si evince dal verbale N. 83 del 31/08/2015 si era già avviata una lettura preliminare della documentazione allegata alla proposta di deliberazione N. 44 dell'11/08/2015 : Causa Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo, ed era stata ravvisata la mancanza del C.T.U. disposta dalla corte di Appello - Sez 1 Civile indicata nella Sentenza n. 696 del 2004 a pagina 8.

La documentazione viene richiesta all'Avv. Mistretta tramite lettera con Prot. N. 18285 del 2/9/2015.

Detta documentazione viene regolarmente recapitata tramite e-mail inviata al Segretario Supplente della Commissione Istr. Amministrativo Alessandro Coppola, che la metta a disposizione della Commissione.

Dall'esame della documentazione pervenuta, è stata riscontrata una presunta diversa destinazione d'uso dell'area oggetto di esproprio.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti :

Contrari : Vario - Di Bona - Calvaruso - Pirrone

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La Commissione esprime

PARERE CONTRARIO

Sulla richiesta di parere di cui al punto primo in oggetto

I componenti della Commissione, si riservano di intervenire in Consiglio Comunale durante la trattazione del punto all'ODG per maggiori chiarimenti.

Il presidente Vario chiude la seduta alle ore 17.00

Segretario Supplente

Sig. Coppola Alessandro

Presidente

Sig.ra Vario Marianna

600 2008 2015



POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 30146 del 19 AGO. 2015
Assegnata al Settore

CITTÀ DI ALCAMO

Il [Signature] Segretario Generale
19 AGO. 2015

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

[Signature]
[Signature]

Verbale n°39

del 17 agosto 2015

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 17/08/15 alla proposta di deliberazione n. 44 del 11/08/15 trasmessaci con nota n. 17015 del 11/08/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - I Sez. Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo";*

Il giorno 17 Agosto 2015, alle ore 16.10 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio, per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota n. 17015 del 11/08/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 285 del 21/01/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - I Sez. Civile per la causa iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposto da Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo" al fine di esprimere il proprio parere:

- Vista la sentenza n. 696/2004 della Corte di Appello di Palermo - I Sez. Civile;
- Vista la sentenza n. 17677/2010 della Corte Suprema di Cassazione - I Sez. Civile;

[Signature]

- Vista la sentenza n. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo - I Sez. Civile;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Vista la relazione ex art. 55 bis del regolamento di contabilità;
- Vista la relazione del segretario comunale del 23.07.2015
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 16.686,52 arrotondato ad 17.000,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 del bilancio d'esercizio provvisorio 2015;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Responsabile Istruttore Direttivo Amm.vo Dott. Giuseppe Regina del 2° Servizio - Servizi Amministrativi per espropriazione - Edilizia Convenzionata e Sovvenzionata.
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 17,30 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 17/08/15

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Rag. Varvaro Stefano

Il componente
Dott. Antonio Galante

Il componente
Dott. Viola Graziano



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Il Segretario Generale

Oggetto: Relazione ex art. 55 bis regolamento di riconoscimento debito fuori bilancio in merito alla Sentenza n. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposta da Fundarò Pietro.

Il Segretario Generale

In relazione alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto

PREMETTE

- con citazione del 22 novembre 2000, il Sig. Fundarò Pietro, nato ad Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo, chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità spettanti per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di alcune aree e di un fabbricato di sua proprietà occorsi per la realizzazione dei **"Lavori di prolungamento del Viale Europa"**, considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;
- con Sentenza n.696 del 14-05-2004, depositata in data 09-06-2004, iscritta al Reg. Gen. N°1602/2000, la Corte di Appello di Palermo:
 - ha accolto il ricorso sopra indicato, condannando, per l'effetto, il Comune di Alcamo a pagare la somma di € 23.670,00= per la parziale espropriazione del fabbricato ricadente nel Fg. 124/e Part. 768 oltre € 4.440,68 quale indennità spettante per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, depositando presso la Cassa DD.PP. la differenza tra dette somme e quanto già depositato, oltre agli interessi legali;
 - respingeva l'opposizione avverso la stima dell'indennità operata dal Comune in quanto ai terreni identificati al Fg. 55 Partt. 1464 – 1462 – 1466 circostanti il sopracitato fabbricato, in considerazione della loro natura non edificatoria;
 - dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con Decreto del 27 Luglio 1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era indeterminato;

Avverso la superiore Sentenza, il Sig. Fundarò Pietro proponeva ricorso per Cassazione;

La Suprema Corte, con Sentenza n. 17677 del 10 giugno 2010:

- Confermava che i terreni espropriati avevano natura non edificabile in quanto destinati ad opera di viabilità secondo lo strumento urbanistico del Comune di Alcamo;

- Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
- Accoglieva, quanto lamentato dal Sig. Fundarò Pietro secondo il quale la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovutagli per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione di cui sopra era valida e operante e, pertanto, "....nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992" e che, quindi, al Sig. Fundarò Pietro spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
- La Suprema Corte, pertanto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo a provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
- Con atto dell'1-12-2010, il Sig. Fundarò Pietro conveniva innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
- Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate;
- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 285/2015 – Reg. gen. 2622/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 13.425,29 a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 768 e condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., compensando tra le parti quelle del giudizio di legittimità;

Per quanto riportato nella sentenza di cui sopra si dovrà procedere

1. al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) della differenza dell'indennità di occupazione ammontante ad € 13.425,29=
2. alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio sostenute dall'attore ammontanti ad € 2.825,73=così distinte:
 - € 1.889,00= per spese processuali;
 - € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
 - € 86,89= per C.P.A 4%.
 - € 497,03 per I.V.A. al 22%;
 - € 2.756,27 sommano
 - € 69,46 per spese vive
 - € 2.825,73
3. Alle dette somme vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50= di cui:
 - R. Sent. 17677/2010 Corte di Cassazione per € 185,50
 - R. Sent. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo per € 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte della Agenzia delle Entrate), per un totale di € 16.686,52, arrotondato al **€ 17.000,00**

Il debito andrà subito riconosciuto in quanto la situazione debitoria dell'Ente potrebbe essere ulteriormente aggravata da consequenziali atti esecutivi eventualmente esperiti dal creditore;

- per quanto sopra oggi l'Ente è obbligato a riconoscere il debito in parola;

OSSERVA

La vicenda de qua è gemella del procedimento scaturito con la sentenza n. 300/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2624/2010 R.G. Cont. Civ. proposta da Messina Francesco – Messina Caterina – Messina Vincenzo e Messina Egidio Pietro Maria contro Comune di Alcamo.

Fatte salve le considerazioni espresse per il debito di cui sopra che di seguito si riporta:

** la questione nodale sta nel fatto che il ricorso per cassazione verteva a far dichiarare la legittimità del provvedimento ablativo emesso a suo tempo in ordine all'occupazione di urgenza dell'immobile di proprietà della sig.ra Amodeo Marianna, madre degli odierni attori.*

Invero, dalla declaratoria di legittimità di esso ne sarebbe conseguita la competenza funzionale della corte di Appello, la quale è ben noto, non avrebbe potuto dichiarare ammissibile la domanda di determinazione dell'indennità, che presuppone la legittimità dell'occupazione temporanea.

L'interesse degli attori alla proposizione del ricorso dipendeva dal fatto che la domanda risarcitoria per la illegittima occupazione dell'immobile era prescritta. Da qui la necessità di impugnare la sentenza con ricorso per cassazione, al fine di cassare il capo di sentenza che invece riconosceva l'illegittimità dell'occupazione, versandosi in evidente paradosso, per cui il proprietario spogliato del bene, non avendo eccepito nella giusta sede giurisdizionale la situazione di carenza di potere della P.A. è stato costretto a ricorrere al Giudice di legittimità.

Orbene, dalla lettura della sentenza della Suprema Corte emerge che il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di esso ed in subordine per il rigetto.

Ciò posto, si rievca che la mancata costituzione in giudizio dell'A.C. ha gravemente pregiudicato la posizione processuale atteso che, a ben vedere, una oculata difesa in quella sede, avrebbe certamente potuto cambiare le sorti della vicenda, conclusasi con l'affermazione del punto di diritto cui – giocoforza – i Giudici si sarebbero dovuti uniformare, restando a quel punto indifferente ogni altra difesa.

In data 05.06.2015 lo scrivente ha richiesto all'Avv. Marco Cascio una relazione documentata e dettagliata circa i motivi della mancata costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, informando in via preventiva la Procura Regionale della Corte dei Conti.

*Mentre in data odierna ha chiesto all'avvocatura l'estrazione dal fascicolo di tutti gli atti difensivi prodotti nel primo giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, conclusosi con la sentenza non definitiva e quella definitiva, rispettivamente n. 591/2003 e n. 695/2004.**

si evidenzia che i chiarimenti richiesti sono pervenuti successivamente alla redazione della relazione sul debito "Messana".

Orbene, dalla nota prot. n. 836 del 12.05.2005, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale si evince che la difesa comunale rappresentata dall'avv. Cascio non essendo abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori non poteva rappresentare l'Amministrazione nel giudizio di Cassazione, nonché altra affermazione – **non condivisibile sul piano sostanziale e processuale** - secondo cui *"il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità che potrebbe sortire soltanto un effetto cassatorio della sentenza di 2° grado senza pregiudizio alcuno delle ragioni di merito di questa amministrazione, che potrebbero essere salvaguardate nel successivo eventuale giudizio in sede di rinvio dinnanzi alla corte d'Appello".*

L'assunto, come detto, non è condivisibile per le seguenti ragioni:

- a) il giudizio innanzi alla Corte d'appello non è un procedimento di gravame, essendo lo stesso in unico grado attesa la particolare natura della domanda;
- b) Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. nella versione vigente ante 02.03.2006 statuiva che: *"La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto."*

Ciò posto, è di tutta evidenza che in caso di mancata costituzione in giudizio, l'Amministrazione subisce gli effetti del decisum della Corte di Cassazione, per cui il giudizio di rinvio non fa altro che applicare il principio enunciato dai Supremi Giudici della Corte, non potendosi più "salvaguardare" le ragioni di merito, oramai definitivamente pregiudicate dalla mancata costituzione nel giudizio di legittimità, che si è svolto in assenza del Comune resistente.

Si ritiene, quindi, che il contenuto della nota della difesa comunale, possa essere stato fuorviante, avendo verosimilmente indotto in errore l'organo esecutivo che, ove correttamente informato, si sarebbe potuto determinare in altro modo, ancorché dagli atti non emerge alcun provvedimento esplicito volto a non resistere nel giudizio incoato.

Le considerazioni che precedono in merito al non possesso dei requisiti per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'avv. Marco Cascio, non possono valere invece, per il giudizio de quo, come erroneamente sostenuto dallo stesso nella nota mail che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.


Segnatamente, dalla sentenza n. 696/2004, oggetto di impugnazione da parte del sig. Fundarò Pietro, si evince che la difesa era stata affidata anche all'avv. Giovanna Mistretta, la quale ad avviso di questo Ufficio avrebbe dovuto astenersi, stante l'identità di petitum e causa petendi dell'altro procedimento riguardante la suocera di questi, sig.ra Amodeo e legittimi eredi fra cui il marito sig. Messina Egidio Pietro Maria, il cui atto di citazione venne notificato in data 26.10.2000, prima ancora del primo che venne notificato in data 22.11.2000 e per i quali non è stata chiesta la riunione.

Quindi, se il problema per la causa Messina era la titolarità dello ius postulandi dell'avv. Cascio, analoga considerazione non può essere fatta per il debito Fundarò, laddove si ponga mente al fatto che avendo l'avv. Mistretta difeso l'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello, ben poteva e doveva sollecitare l'esecutivo a resistere anche nel giudizio in Cassazione, magari essendo più precisi nello rappresentare le conseguenze processuali della mancata costituzione in giudizio.

Si possono rilevare presunte ipotesi di responsabilità quanto meno per colpa grave in ordine alla difesa comunale, anche in ragione degli interessi familiari sottesi.

Con riserva di attivare ogni azione per la tutela delle ragioni dell'Ente, si invia la presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti a norma della legge 289/2002, art. 23, unitamente alla adottanda deliberazione consiliare.

Alcamo li 23.07.2015

Il Segretario Generale
RICUPAR




CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. N° 3017

Alcamo, li 17 APR. 2015

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E, p.c.

AL SIG. SINDACO

"

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio per deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani per spese derivanti dalla **Sentenza n.285/2015** emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. Cont. Civ. proposta dal Sig. Fundarò Pietro contro Comune di Alcamo.

In riferimento alla nota prot. n°24497 del 18-11-2013, si invia la presente comunicazione.

Ai sensi dell'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità comunale, si comunica che con la **Sentenza n.285/2015** emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile, meglio in oggetto indicata, acquisita agli atti con prot. n°12919 del 20-03-2015, è stato ordinato a questo Ente di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) l'indennità di occupazione spettante al ricorrente (detratto quanto già depositato presso il medesimo Ente) secondo quanto pronunciato dalla Corte, per l'esproprio dell'area identificata al Fg. 124/e Part. 768 dove insisteva un fabbricato interessato dai **"Lavori di prolungamento del Viale Europa"**, condannando, inoltre, lo stesso Comune di Alcamo alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio sostenute dall'attore.

Premesso ciò, si svolge un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla Sentenza de qua.

- con citazione del 22 novembre 2000, il Sig. Fundarò Pietro, nato as Alcamo il 12-10-1935 – C.F.: FND PTR 35R12A176X e residente a Balestrate in C.da Manostalla, conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo chiedendo che...

- aree e di un fabbricato di sua proprietà occorsi per la realizzazione dei **'Lavori di prolungamento del Viale Europa'**, considerando inadeguate le indennità provvisorie offerte allo stesso ed inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona interessata dall'intervento;
- con Sentenza n.696 del 14-05-2004, depositata in data 09-06-2004, iscritta al Reg. Gen. N°1602/2000, la Corte di Appello di Palermo:
 - ha accolto il ricorso sopra indicato, condannando, per l'effetto, il Comune di Alcamo a pagare la somma di € 23.670,00= per la parziale espropriazione del fabbricato ricadente nel Fg. 124/e Part. 768 oltre € 4.440,68 quale indennità spettante per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, depositando presso la Cassa DD.PP. la differenza tra dette somme e quanto già depositato, oltre agli interessi legali;
 - respingeva l'opposizione avverso la stima dell'indennità operata dal Comune quanto ai terreni identificati al Fg. 55 Partt. 1464 – 1462 – 1466 circostanti il sopraccitato fabbricato, in considerazione della loro natura non edificatoria;
 - dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con Decreto del 27 Luglio 1992, in quanto detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era indeterminato;
 - Avverso la superiore Sentenza, il Sig. Fundarò Pietro proponeva ricorso per Cassazione;
 - La Suprema Corte, con Sentenza n. 17677/2010 del 10 giugno 2010:
 - Confermava che i terreni espropriati avevano natura non edificabile in quanto destinati ad opera di viabilità secondo lo strumento urbanistico del Comune di Alcamo;
 - Ribadiva che la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini entro cui compiere la procedura espropriativa e i lavori era inidonea a far sorgere il potere espropriativo e affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati;
 - Accoglieva, quanto lamentato dal Sig. Fundarò Pietro secondo il quale la Corte di Appello non aveva determinato l'indennità dovuta per l'occupazione disposta con provvedimento datato 27 luglio 1992 e diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione di cui sopra era valida e operante e, pertanto, *"...nessun vizio poteva essere attribuito al successivo Decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992"* e che, quindi, al Sig. Fundarò Pietro spettava anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio;
 - La Suprema Corte, pertanto, cassava la Sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo provvedere alla suddetta determinazione oltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
 - Con Atto dell'1-12-2010, il Sig. Fundarò Pietro conveniva innanzi alla Corte di Appello di Palermo per la determinazione dell'indennità in questione secondo le direttive della Corte Suprema;
 - Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema e che le spese di giudizio di legittimità venissero compensate in quanto le ragioni del sig. Fundarò non erano state integralmente accolte innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
 - La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 285/2015 – Reg. gen. 2622/10, notificata a questo Ente il 20-03-2015, condannando il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. (detraendo quanto eventualmente già versato), la somma di € 13.425,29 a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 (giusta Ordinanza di occupazione di pari data) al 17 luglio 1996 (data di restituzione degli immobili) del fabbricato identificato in catasto al Fg. 124/e Part. 768 e condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio, liquidate in € 1.889,00= oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e in accoglimento delle eccezioni formulate da questa Amministrazione con la comparsa responsiva compensava tra le parti quelle del giudizio di legittimità;

- Per quanto riportato nella Sentenza n. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo, occorre:
1. dover procedere al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani (ex Cassa DD.PP.) della differenza dell'indennità di occupazione ammontante ad € 13.425,29=
 2. procedere alla refusione delle spese processuali del giudizio di rinvio sostenute dall'attore ammontanti ad € 2.825,73= così distinte:
 - € 1.889,00= per spese processuali;
 - € 283,35= per spese generali 15% dovute per legge;
 - € 86,89= per C.P.A 4%.
 - € 497,03 per I.V.A. al 22%;
 - € 2.756,27 sommano
 - € 69,46 per spese vive
 - € 2.825,73
 3. Alle dette somme vanno aggiunte le spese di registrazione delle Sentenze per € 435,50= di cui:
 - R. Sent. 17677/2010 Corte di Cassazione per € 185,50
 - R. Sent. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo per € 250,00 circa (in attesa di determinazione da parte della Agenzia delle Entrate);

per cui il debito fuori bilancio va riconosciuto per una somma complessiva di € 16.686,52 che si arrotonda ad € 17.000,00=

Ciò posto, si ritiene necessario procedere al riconoscimento in favore del ricorrente delle spese derivanti dalla Sentenza n. 285/2015 della Corte di Appello di Palermo, onde così evitare che sia portato ad ulteriore conseguenze detto titolo esecutivo, con ogni altro aggravio di spesa per l'Ente.

Si specifica che non si ritiene sussistere responsabilità alcuna degli Uffici comunali per dolo e/o colpa grave.

Si allega la Sentenza n. 285/2015 – procedimento R.G. 2622/2010 della Corte di Appello di Palermo (+ corte appello PA del 2004 e cassazione del 2010).

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Don. Giuseppe Regina



FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Don. GIUSEPPA STABILE

CITTA' DI ALCAMO
PORTA IN ARRIVO

Prot. n. 12918 del 20 MAR. 2015
Assegnata al Settore Avvocatura
20 MAR 2015 **COPIA**

5285/2015

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Fla. Opere Pastore n. 59 Alcamo (TP)
Tel. 0924 21988 Fax 0924 600421
Partita Iva: 03204510913
Cod. Fiscale: 03204510913



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO **Presidente**
- 2) Dott. GUIDO LIBRINO **Consigliere**
- 3) Dott. CARMELO LOMBARDO **Consigliere**

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in
Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2622/2010 R.G. di questa
Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza
collegiale del giorno 16.07.2014 e promossa in questo
grado

DA

FUNDARO' PIETRO, nato ad Alcamo il 12/10/1935,
c.f.: FNDPTR35R12A176X, residente in Balesrate
contrada Manostala, rappresentato e difeso dall'Avv.
Andrea Bambina con studio in Alcamo via P.O. Pastore
n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in

Sentenza N. 285

Anno 2015

Reg.gen. 2622/10

Cron. N. 658

Rep. N. 327/15

In dec. il 16-7-14

Decisa il 21-1-15

Dep. Il 25-2-2015

OGGETTO:

la riproposizione

[Handwritten mark]
26080

Palermo via Marche n. 45, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, c.f.: 80002630814, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Maria Calvaruso giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana Colli n. 366.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Appellante:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; determinare la indennità di occupazione temporanea spettante ad esso attore, per il periodo dal 27.7.1992 al 17.7.1996, relativamente all'immobile urbano espropriato per cui è causa, da calcolarsi in base agli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione già determinata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura di E. 23.670,67 e la somma di E. 3.744,50 già versata dal Comune di Alcamo e quindi, sulla somma di

E. 19.926,62, indennità di occupazione temporanea ammontante ad E. 7.970,64; nonché determinare l'ammontare degli interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27.7.1992 alla data del deposito di detta indennità di occupazione temporanea presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, per l'importo complessivo di E. 4.911,63 calcolato a tutto il 2010.

Condannare in conseguenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani ed in favore di esso attore, la predetta indennità di occupazione temporanea nella detta misura di E. 7.970,64 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello; nonché i predetti interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea nella detta misura di E. 4.911,63 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello, oltre interessi successivi fino al deposito di detta indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani.

Condannare inoltre il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di essi attori delle spese e competenze del giudizio anzidetto di legittimità nella misura che la Corte di Appello riterrà di determinare; oltre alle spese e competenze del presente giudizio, comprese spese forfettarie; CPA ed IVA.

Per l'Appellata

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Ritenere e dichiarare le somme dovute a titolo di occupazione temporanea ed interessi per come riconosciuto dalla Corte di Cassazione;

ritenere e dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per le ragioni esposte in narrativa;

compensare le spese del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 22 novembre 2000 Fundarò Pietro conveniva avanti alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Alcamo chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità dovutegli per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di taluni terreni e di un fabbricato di sua proprietà utilizzati dall'Amministrazione convenuta per i lavori di prolungamento del viale Europa. Deduceva che le indennità provvisorie (fissate in lire 5.809.050 per il fabbricato e in lire 35.543.540 per i terreni) erano inadeguate perché di molto inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona.

2. Con sentenza del 14 maggio - 9 giugno 2004 il giudice adito determinava in euro 23.670,00 l'indennità dovuta dal Comune per l'espropriazione del fabbricato (in catasto al foglio 124/e, particella 768); respingeva invece l'opposizione avverso la stima dell'indennità determinata per i terreni circostanti (in catasto al foglio 55, particelle 1464, 1462 e 1466), avuto riguardo alla loro natura non edificatoria; dichiarava inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con decreto del 27 luglio 1992 perché detta occupazione era illegittima per invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, posto che il termine ivi indicato per il completamento dei lavori era assolutamente indeterminato.

3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Fundarò deducendo tre motivi. La Suprema Corte, con sentenza del 10 giugno - 28 luglio 2010, rigettava il primo motivo

(confermando che i terreni espropriati avevano natura non edificabile perché destinati secondo lo strumento urbanistico ad opere di viabilità) ed il terzo motivo (ribadendo che la dichiarazione di p.u. priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori era inidonea a fare sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati).

Accoglieva invece il secondo motivo di ricorso con il quale il Fundarò aveva lamentato che la Corte di Appello non avesse determinato l'indennità dovutagli per l'occupazione disposta con provvedimento del 27 luglio 1992. Osservava al riguardo la Suprema Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la dichiarazione di pubblica utilità che aveva preceduto il provvedimento di occupazione del 27 luglio 1992 era valida ed operante; e, pertanto, *"nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992"*; ne seguiva che *"la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare al Fundarò anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio"*.

La Suprema Corte cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava alla stessa Corte di Appello di Palermo per provvedere, in diversa composizione; alla suddetta determinazione (oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità).

4. Con atto del primo dicembre 2010 Fundarò Pietro conveniva avanti a questa Corte il Comune di Alcamo chiedendo la

determinazione dell'indennità in questione alla stregua delle direttive della Suprema Corte.

Il Comune di Alcamo, costituitosi, ha chiesto che l'indennità per l'occupazione temporanea venisse determinata secondo le indicazioni della Corte Suprema; e che le spese del giudizio di legittimità venissero compensate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Come accennato nella parte che precede, per quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata, questo giudice di rinvio è chiamato a liquidare l'indennità dovuta al Fundarò per l'occupazione temporanea del suo fabbricato (preceduta da valida dichiarazione di pubblica utilità) dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 (allorché l'immobile gli venne restituito per costituire oggetto di altro procedimento espropriativo successivamente intrapreso).

6. La richiesta dell'attore, secondo cui la indennità per l'occupazione temporanea va determinata con il criterio degli interessi legali sulla indennità di espropriazione del fabbricato (individuata dall'attore in euro 19.926,62), per ogni anno di occupazione, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del Comune convenuto e va senz'altro accolta, posto che detto criterio è stato quello accolto da questa Corte per la determinazione (divenuta definitiva) della indennità di occupazione relativa a periodo immediatamente successivo (dal 17 luglio 1996 al 30 agosto 2000); affermandosi nella sentenza del 14 maggio - 9 giugno 2004 che l'indennità per l'occupazione

temporanea veniva calcolata, appunto, "con il criterio degli interessi legali sull'indennità d'esproprio per ogni anno di occupazione".

Posto che, come detto, l'indennità di espropriazione del fabbricato è - nei limiti della domanda del Fundarò - pari ad euro 19.926,62, l'indennità di occupazione temporanea, avuto riguardo al tasso di interesse legale del 10%, vigente nel periodo, è la seguente:

primo anno	(1992-1993)	euro	1.992,66
secondo anno	(1993-1994)	"	1.992,66
terzo anno	(1994-1995)	"	1.992,66
quarto anno	(1995-1996)	"	1.992,66
	totale	euro	7.970,64

Su dette somme sono dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, dalla singola annualità all'attualità, secondo il seguente conteggio:

primo anno	euro	1.663,00
secondo anno	"	1.463,00
terzo anno	"	1.264,00
quarto anno	"	1.064,65
	totale	euro 5.454,65

7. In conclusione, l'indennità in questione è pari ad euro 13.425,29 (7.970,64 + 5.454,65); e il Comune di Alcamo va condannato a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto eventualmente già versato per la stessa causale, la somma suddetta.

8. Quanto alle spese processuali, si ritiene equo compensare quelle del giudizio di legittimità giacché il Fundarò ha visto rigettati i principali motivi di impugnazione, accolta soltanto per la (meno rilevante) questione oggetto del presente procedimento. Il Comune va invece condannato al pagamento delle spese processuali relative a questo giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 1.889,00 (di cui 540,00 per la fase studio, 439,00 per quella introduttiva e 910,00 per quella della decisione); oltre spese generali, Iva e C.P.A.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando su rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 10 giugno - 28 luglio 2010; Sentiti i Procuratori delle parti;

Condanna il Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto eventualmente già versato per la stessa causale, la somma di euro 13.425,29 (tredicimilaquattrocentoventicinque/29) a titolo di indennità per l'occupazione dal 27 luglio 1992 al 17 luglio 1996 del fabbricato intestato a Fundarò Pietro, sito in Alcamo, in catasto al foglio 124/e, particella 768;

Condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore di Fundarò Pietro, delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, liquidate in euro 1.889,00, oltre spese generali, Iva e C.P.A.; compensa tra le parti quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sez. I
civile della Corte il 21 gennaio 2015.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Giulio L.

R. La Corte

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti

Deposito nella Cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il 25 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. Antonio Diabichino

nell'interesse di Fuileso Pireo



Palermo, li 18 MAR 2015

Per autentica. Palermo, li 18 MAR 2015

Il Cancelliere
Dot.ssa [Signature]
n. Pitarresi

IL CANCELLIERE
Dot.ssa [Signature]
n. Pitarresi

PAGATE EURO 16.43

Palermo, 18 MAR 2015

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dot.ssa [Signature]
n. Pitarresi

TRIBUNALE DI TRAPANI

ATTO DI PRECETTO

Fundarò Pietro nato ad Alcamo il 12-10-1935 C.F. FNDPTR35R12A176X, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bambina C.F. BMBNDR32A14A176N - Fax 0924-500421 - Tel. 0924-21996 - PEC: andrea.bambina@avvocatitrapani.legalmail.it, presso il cui studio in Alcamo in via Pia Opera Pastore 59 è domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio qui di seguito specificato; in virtù ed esecuzione della sentenza N. 285/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sez. I Civile in data 21-01-2015 depositata in data 25-02-2015 nella causa iscritta al N. 2622/2010 R.G.C.C., sentenza notificata a forma esecutiva contestualmente alla notifica del presente atto di precetto;

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo, di pagare in favore di esso intimante o, comunque di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, entro i termini di legge sotto pena in mancanza di esecuzione forzata, la somma di € 13.425,29 per sorte capitale liquidata in detta sentenza; nonché di pagare in favore di esso intimante e per esso in favore dell'Avv. Andrea Bambina, procuratore speciale a riscuotere la seguente somma intimata, a titolo di pagamento delle spese processuali del predetto giudizio, sempre entro i termini di legge, la somma di € 3.125,73, di cui € 1.889,00 per come liquidate in sentenza, € 283,35 per spese forfettarie 15% delle competenze, € 86,89 per CPA, € 497,03 per IVA, € 29,46 per spese di rilascio copie; € 40,00 per spese di notifica sentenza e precetto, € 300,00 per competenze atto di precetto, compreso CPA ed IVA.

Alcamo li

18-03-2015



S. TRAPANI
P.C. GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Pio Oreste Pastore n. 59 Alcamo (TP)
Tel. 0924 71244 - 0924 506421
P.I. n. 01208100510
Cod. Fiscale 01208100510

cop. N. 118 Seg.
COPIA

- 1 DIC. 2010

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

GITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Vol. n. 61733 del Pietro
Assegnata al Settore Pietro

ATTO DI CITAZIONE

1 DIC. 2010 II Segretario Generale

Avv. Andrea Bambina
Alcamo
COMUNE DI ALCAMO
1 DIC 2010
SEGRETERIA

■ Fundarò Pietro nato ad Alcamo il 12/10/1935 C.F. FND PTR 35R12 A176X residente in Balestrate contrada Manostalla, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bambina con studio in Alcamo via P.O. Pastore n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura a margine del presente atto di citazione.

PROCURA:
Deleg. a rappresentar e difender in ogni fase e grado del presente giudizio, compresa l'esecuzione e l'eventuale opposizione, gli avv. Andrea Bambina Rosanna Mangiapane sia uniti che divisi, eleggendo domicilio presso Alcamo conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di designare altri patroni e procuratori domiciliatari, citare terzi, precisare, modificare ed estendere la domanda, proporre domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione ad incassi ed a quietanzare. Il sottoscritto inoltre dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili a sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, L. n. 675/96, consenso necessario allo espletamento dell'incarico.

F. Oreste Pastore
verbo
[Signature]

Premesso che con deliberazione n. 1272 del 17/07/1991 la giunta municipale del Comune di Alcamo con riferimento alla delibera di approvazione del progetto relativo ai lavori di prolungamento del Viale Europa lato Est di Alcamo n. 2124 del 17/12/1989 ha deliberato di stabilire:

1. il termine di anni tre dalla data di approvazione del progetto entro il quale dovevano essere iniziati i lavori ed in mesi 4 la durata dei lavori a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Di fissare in anni tre dalla data di approvazione del progetto il termine entro il quale doveva essere iniziata la procedura espropriativa ed ultimata in anni cinque dalla data di immissione in possesso dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
3. Di dichiarare di immediata esecuzione il detto provvedimento.

Premesso che con ordinanza n. 169 del 27/07/1992 il Sindaco del Comune di Alcamo, vista la delibera della G.M. n. 1273 del 17/07/1991 ha ordinato la occupazione d'urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per tali lavori.

Che con verbale del 29/09/1992 il Comune di Alcamo ha proceduto alla presa in consegna ed immissione in possesso degli immobili occorrenti per detti lavori tra cui l'immobile di proprietà di esso Fundarò Pietro, costituito da terreno catastato al foglio di mappa 55 particella 117 esteso mq. 518 particella 178 esteso mq. 660, particella 557 esteso mq. 546 e

SPECIFICI:
N. 3641 C. ...
Cassa ... L.
Totale L.

O LEGALE BAMBINA
A. Bambina
Alcamo (TP)
Tel. 0924 500421
FAX 0924 500421
1998-10

fabbricato, catastato al foglio 124/E particella 768 avente una superficie di mq. 120 circa.

Premesso che con deliberazione della G.M. di Alcamo n. 1513 del 18/10/1995 è stato approvato un nuovo piano particellare di esproprio sempre attinente a detti lavori; che con ordinanza n. 144 del 13/06/1996 il Sindaco di Alcamo ha ordinato l'occupazione di urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detti lavori e la revoca

TRAPANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

ell'OS n. 169 del 27/07/1992; che con verbale del 17/07/1996 il Comune di Alcamo in esecuzione di detta ordinanza n. 144 del 1996 ha proceduto alla nuova immissione in possesso di detto intero fabbricato avente una superficie di mq. 117 circa con soppalco e del terreno particella 178 esteso mq. 405 particella 557 estesa mq. 286, particella 554 estesa mq. 26 e particella 1024 esteso mq. 32.

Che con ordinanza n. 55 del 18/12/1998 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha ordinato la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto tra cui esso attore.

Che con ordinanza n. 054 dell'01/10/1999 il Dirigente del settore del territorio del Comune di Alcamo ha autorizzato il versamento presso la Cassa DD.PP. di Trapani dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli interessati con applicazione della riduzione del 40% ed in particolare per quanto riguarda l'odierno attore la somma di Lire 29.401.338 a titolo di indennità provvisoria di espropriazione di cui Lire 7.249,494 per il magazzino ed area di sedime ed Lire 22.151.844 per il terreno, e la somma di Lire 29.087.300 a titolo di indennità di occupazione temporanea del suolo e soprasuolo.

Che con ordinanza n. 0112 del 30/08/2000 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha pronunciato l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Alcamo del fabbricato magazzino di esso attore avente una superficie di mq. 117 e del terreno pure di esso attore avente una superficie di mq. 705.

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/10/2000, esso odierno attore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo dinanzi la Cassa di

REGALE DANIELA
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Appello di Palermo per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea e, quindi per la condanna del Comune di Alcamo al deposito presso la cassa Depositi e Prestiti di Trapani della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, maggiorate dei relativi interessi.

Premesso che con sentenza n. 696 del 2004 depositata il 09/06/2004 la Corte di Appello di Palermo determinava in € 23.670,67 l'indennità di espropriazione al fabbricato dell'attore espropriato ed in € 4.440,68 l'indennità di occupazione temporanea per l'occupazione dello stesso immobile, con decorrenza del 13/06/2006.

Ha rigettato l'opposizione alla stima della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativamente al terreno espropriato.

Per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992 la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda relativa.

Che avverso detta sentenza l'odierno attore ha proposto ricorso per cassazione di detta sentenza sia per quanto riguarda la parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di determinazione della indennità di espropriazione relativa al terreno ed al fabbricato e relativa indennità di occupazione temporanea; sia per quanto riguarda la parte della sentenza che ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta da esso attore rivolta a conseguire l'indennità di occupazione temporanea del terreno e del fabbricato per cui è causa, disposta con decreto del 27/07/1992 a favore del Comune di Alcamo.

Che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 17677/2010 emessa nella causa iscritta al n. 11301/2005 R.G. sentenza depositata in data 28/07/2010 ha rigettato il primo ed terzo motivo del ricorso ed ha accolto il secondo motivo del ricorso cassando al riguardo la detta sentenza della Corte di Appello in relazione a detto secondo motivo accolto ed ha rinviato alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, per la determinazione della indennità di occupazione spettante al Fundarò Pietro per il terreno e per il fabbricato espropriati

APANI
ALCAMO
I GIUDIZIARI

per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Che la Corte di Cassazione con riguardo a detto secondo motivo del ricorso accolto ha statuito quanto segue:

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa " per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori" in quanto quello di 4 mesi dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativi precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali:

- a) La legge n. 2359 del 1865 art. 13, onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguono opere non più rispondenti per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1° che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo nel comma terzo, che trascorsi i termini la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace;
- b) Attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto domenicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicchè non è ammesso che lo stesso venga devoluto o subordinato ad eventi futuri ed incerti, a maggior ragione se devoluti a provvedimenti e

APAMI
ALCAMO
I GIUDIZI

comportamenti discrezionali dall'amministrazione espropriante (Cass. 8210/2007; 20459/2005; 16907/2003);

- c) L'interpretazione della dichiarazione di p.u. quale atto amministrativo è soggetta alle stesse regole vevoli per l'ermeneutica contrattuale e quindi anche al principio di cui all'art. 1363 cod. civ. che è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché quando si parla di senso letterale si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non già in una parte soltanto; nonché a quello di conservazione dell'atto posto dall'art. 1367 (641/2004; 9712/2002; 6020/1984; 5856/1981).

Ora, la stessa sentenza impugnata ha riferito che nella menzionata dichiarazione di p.u. fu anzitutto stabilito il termine di inizio dei lavori, perciò necessariamente comprendente quello antecedente della loro consegna all'appaltatore (ed a maggior ragione quello dell'inmissione in possesso dell'espropriante nel terreno Fundarò); che venne stabilito in tre anni dalla data di approvazione del progetto (delibera di Giunta 17 luglio 1991) e perciò sarebbe scaduto al più tardi il 17 luglio 1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art. 1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna, come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto iniziare; per cui la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori), ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestata),

perciò vendendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994; data dopo la quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativa.

Ed allora essendo detta dichiarazione valida ed operante nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare al Fundarò anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominale anche in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Conseguentemente nel cassare sul predetto punto la detta sentenza della Corte di Appello ha rinviato la causa dinanzi alla stessa Corte di Appello di Palermo con diversa composizione, perché provveda alla determinazione di detta indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996; nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La predetta indennità di occupazione temporanea per il suddetto periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996 dovrà essere determinata calcolando gli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione determinata dalla Corte di Appello con la predetta sentenza per quanto riguarda il fabbricato espropriato in € 23.670,67 e la somma di € 3.744,05 già versata dal comma e quindi sulla somma di € 19.926,62 per ogni anno del 27/07/1992 fino all' 11/07/1996.

Tale indennità di occupazione temporanea, calcolata per come sopra detto, deve ammontare ad € 7.970,64 oltre ai relativi interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea, calcolati a partire dal 27/07/1992 e fino al 2010 pari ad € 4.911,63 per un ammontare complessivo di € 12.882,27.

PALERMO
CANTONE
GIUDIZIARI

STUDIO LEGALE GAMBINA
Avv. Andrea Gambina
Via Alcorno (TP)
0924 500421
Civico 10870
0924 441754

Poiché esso attore Fundarò Pietro, con il presente atto di citazione intende, per come in effetto fa, procedere all'instaurazione del superiore giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Appello di Palermo, al fine di ottenere la determinazione della predetta indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi su detta indennità di occupazione oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

CITA

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore dinanzi la Corte di Appello di Palermo per l'udienza del giorno 22/04/2011 ore di rito; con invito allo stesso a costituirsi nel termine di giorni venti prima di detta udienza, ed a comparire nell'udienza suindicata dinanzi al Consigliere Istruttore designato a norma di legge; con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto, implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.; per ivi sentire chiedere:

Piaccia alla Corte di Appello di Palermo

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; determinare la indennità di occupazione temporanea spettante ad esso attore, per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996, relativamente all'immobile urbano espropriato per cui è causa, da calcolarsi in base agli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione già determinata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura di € 23.670,67 e la somma di € 3.744,50 già versata dal Comune di Alcamo e quindi, sulla somma di € 19.926,62, indennità di occupazione temporanea ammontante ad € 7.970,64; nonché determinare l'ammontare degli interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 alla data del deposito di detta indennità di occupazione temporanea presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, per l'importo complessivo di € 4.911,63, calcolato a tutto il 2010.

ANI
MO
ZIARI

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Pla Opera Pastorelli, 59 - Alcamo (TP)
Tel. 0924 21990 - 24109 - 502021
Partita Iva: 0201410091
Cod. Fiscale: 0201410091

ANI
AMO
DIZIARI

Condannare in conseguenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani ed in favore di esso attore, la predetta indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 7.970,64 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello; nonché i predetti interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 4.911,63 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello, oltre interessi successivi fino al deposito di detta indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani.

Condannare inoltre il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di essi attori delle spese e competenze del giudizio anzidetto di legittimità nella misura che la Corte di Appello riterrà di determinare; oltre alle spese e competenze del presente giudizio, comprese spese forfettarie, CPA ed IVA.

Si producono sin d'ora:

- > Copia della detta sentenza della Corte di Cassazione n. 17677/2010 del 10/06/2010 depositata il 28/07/2010;
- > Fascicolo di parte relativo ai detti giudizi svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Palermo e dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della causa è di € 15.000,00.

Palermo li 30-11-2010

Avv. Andrea Bambina

NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno 01 del mese di Dicembre, istante Fundarò Pietro come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo ho notificato il superiore atto di citazione al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

della Sig.ra Roberta
Enza Maria

nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti, tale qualificatosi,
Alcamo, il Primo Dicembre 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO ES
Aldo Di Stefano

TRAPANI
ALCAMO
GIUDIZIARI

Bene lo dice

17677/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Opposizione
stima
indennità.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 11301/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17677

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Rep. 6064
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere - Ud. 10/06/2010
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11301-2005 proposto da:

FUNDARO' PIETRO (c.f. FNDPTR35R12A176X), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato
ROMANELLI GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato
BAMBINA ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ALCAMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 696/2004 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 03/06/2004;



2010
1339

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE
SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI GUIDO
(delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 giugno 2004, ha determinato in € 23.670, l'indennità dovuta dal comune di Alcamo a ~~Pi~~Pi~~ck~~ro Fundarò per l'espropriazione, con provvedimento del 30 agosto 2000, di un fabbricato di sua proprietà (in catasto al fg.124/e, part.768) onde realizzare la strada di prolungamento del locale viale Europa; ha respinto invece l'opposizione contro la stima dell'indennità determinata per i terreni circostanti (in catasto al fg.55, part.1464, 1462 e 1466) per la loro natura non edificatoria, essendo la relativa zona destinata dallo strumento urbanistico del comune ad opere di viabilità; ed ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con decreto del 27 luglio 1992 per invalidità della dichiarazione di p.u. contenuta nel progetto approvato con delibera di Giunta 17 luglio 1991 posto che il termine ivi indicato per il compimento dei lavori era assolutamente indeterminato. Per la cassazione della sentenza il Fundarò ha proposto ricorso per 4 motivi. L'amministrazione comunale non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Fundarò, deducendo violazione degli art.5 bis legge 359/1992 e 13 legge 1150 del 1942 censura la sentenza impugnata per aver attribuito al fondo espropriato natura non edificabile in quanto destinato dal

P.R.G. a previsione viaria senza considerare che i terreni circostanti ricadevano in zona edificabile B1, che la strada realizzata era ubicata all'interno del centro abitato, delimitata da altre strade, aveva una modestissima estensione ed era posta a servizio della zona suddetta onde consentire la realizzazione di alcuni palazzi multipiano: perciò rientrando nell'ambito della rete stradale prevista da quest'ultima norma.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto esposto dal Fundarò, la natura dei terreni destinati ad opere di viabilità non è individuata da quest'ultima norma e dalla giurisprudenza di legittimità in base alla loro ubicazione all'interno o all'esterno dei centri abitati, ovvero alla estensione della strada realizzanda e neppure alla circostanza (all'evidenza fondata sulla c.d. edificabilità di fatto) che sia o meno circondata da edifici ovvero da zone edificatorie al cui servizio la stessa viene a porsi: altrimenti ripristinandosi il criterio di suddivisione dichiarato illegittimo dalla nota decisione 5/1980 della Corte Costituzionale.

Muovendo, invece, dal combinato disposto degli art. 7 e 13 di detta legge 1150 del 1942 e dalla premessa che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, questa Corte ha ripetutamente affermato che la destinazione

di parti del territorio a determinati usi, pur precludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, in particolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente indicata dal piano regolatore generale, l'indicazione da parte di questo, delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7, comma 2, n. 1 cit.), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nel sistema dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa: nel senso che i vincoli stabiliti in detto piano influiscono sulla qualificazione dei suoli espropriati, alla stregua delle possibilità legali, per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di scelte programmatiche di massima (Cass.20131/2009; 13199/2006;3386/2004;15519/2001; 8685/2001). A meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art. 13 legge n. 1150 del 1942), di

regola rimesse allo strumento di attuazione, e come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo: trattandosi (soltanto in tali casi) di limitazioni particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica (Cass.5510/2010).

Nel caso, la Corte di appello ha accertato ed il Fundarò confermato, che il terreno espropriato ricadeva in zona (non già B1, bensì) destinata dal Piano comprensoriale appr. con d.a. del 16 aprile 1975 alle opere di viabilità di quel comune: perciò programmate in via generale e preventiva per intere categorie di beni determinabili solo per caratteristiche di ubicazione peraltro in un momento anteriore a quello (solo eventuale) del trasferimento coattivo all'amministrazione ricorrente. Per cui del tutto correttamente la Corte di appello è pervenuta al risultato che si tratta di un vincolo conformativo della proprietà Fundarò che le attribuiva destinazione non edificatoria; come del resto dimostra anche la circostanza che anni dopo la previsione urbanistica era stata necessaria l'adozione della delibera comunale 2124/1989 per localizzare la strada e successivamente realizzarla non certamente per le sopravvenute esigenze dell'adiacente zona B1 (Cass. 1698/2000; 5554/1997; 2917/1995), bensì per attuare l'originaria programmazione di piano attribuita

dalla legge al comune al fine di presidiare alla regolamentazione dell'uso del proprio territorio, ripartendolo in zone aventi ciascuna una peculiare destinazione e disciplina; ed individuando nell'ambito di esse anche quella destinata a recepire "le principali vie di comunicazione stradale".

Il Collegio deve, poi, ribadire la propria consolidata giurisprudenza che per la quale la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 della legge 2359/1865, in quanto giuridicamente inesistente e radicalmente nulla - senza possibilità di convalida, sanatoria od integrazione ad opera di provvedimenti successivi - è inidonea a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi, determinandosi una situazione di carenza di potere che incide (negativamente) sia sul decreto di occupazione temporanea (e su quello di esproprio), sia sull'irreversibile trasformazione dell'immobile successivamente verificatasi; i quali, siccome non collegati ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, divengono pur essi inidonei a sottrarre alla parte privata la disponibilità del bene.

Pertanto non merita accoglimento il terzo motivo, con cui il ricorrente, invoca la contraria opinione dell'Adunanza

plena del Consiglio di Stato, che in tal caso il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sarebbe semplicemente annullabile; e doveva quindi essere necessariamente impugnato dal ricorrente davanti al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo il Fundarò, deducendo violazione dell'art.13 legge 865 del 1971 si duole che la Corte territoriale non abbia determinato l'indennità dovutagli per l'occupazione disposta con provvedimento 27 luglio 1992 (e successivamente conclusa con la sua restituzione) per indeterminatezza del termine di compimento dei lavori; che invece era certo essendo stato fissato in 3 anni dall'approvazione del progetto del 1989; e che doveva essere accresciuto di 4 mesi a partire da quest'ultimo decreto. Senza considerare che detti provvedimenti erano stati portati a conoscenza di esso proprietario ed assolvevano pienamente alla funzione garantistica prevista dalla norma, oltre ad essere stati rinnovati dalla successiva dichiarazione di Giunta del 18 ottobre 1995.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa "per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori": in quanto quello di 4 mesi

dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali: a) la legge n. 2359 del 1865, art. 13, onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguano opere non più rispondenti, per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale, in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1 che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo, nel comma terzo, che "trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace"; b) attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto dominicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicché non è ammesso che lo

stesso venga devoluto o subordinato ad eventi futuri ed incerti, a maggior ragione se devoluti a provvedimenti e comportamenti discrezionali dell'amministrazione espropriante (Cass.8210/2007; 20459/2005; 16907/2003); c)

l'interpretazione della dichiarazione di p.u., quale atto amministrativo è soggetta alle stesse regole valevoli per l'ermeneutica contrattuale e, quindi, anche al principio di cui all'art.1363 cod.civ. che è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto; nonché a quello di conservazione dell'atto posto dall'art.1367 (641/2004; 9712/2002; 6020/1984; 5856/1981).

Ora, la stessa sentenza impugnata ha riferito che nella menzionata dichiarazione di p.u. fu anzitutto stabilito il termine di inizio dei lavori, perciò necessariamente comprendente quello antecedente, della loro consegna all'appaltatore (ed a maggior ragione quello dell'immissione in possesso dell'espropriante nel terreno Fundarò); che venne stabilito in tre anni dalla data di approvazione del progetto (delibera di Giunta 17 luglio 1991). e perciò sarebbe scaduto al più tardi il 17 luglio

1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art.1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte, il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna, come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto iniziare; ~~già~~ che la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori), ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestuale), perciò venendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994: data dopo la quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativa.

Ed allora, essendo detta dichiarazione valida ed operante, nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare al Fundarò anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Assorbiti, pertanto, i restanti motivi del ricorso, il Collegio deve cassare la sentenza impugnata e rinviare alla stessa Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà alla suddetta determinazione, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo ed il terzo motivo, accoglie il secondo ed, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2010.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Depositato in Cancelleria

il 28 LUG 2010

IL CANCELLIERE
Antonella Fontana

Copia conforme all'originale che si rilascia a titolo

del Sig. Avv. Bombigio x UTO Fiaschi AF
in forma legale.

Roma, li

13 SET 2010

IL CANCELLIERE
Antonella Fontana



COPIA

COPIA

~~ORIGINALE~~

STUDIO LEGALE BAMBINA
Avv. Andrea Bambina
Via Pia Opera Pastore n. 59 Alcamo (TP)
Tel. 0924 21998 Fax 0924 500421
Partita Iva: 00204610810
Cod. Fiscale: 02030930924

*Copie off. Segre
copie Gab*

~~Ministero della Giustizia~~
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 51632 del 11 OTT 2010
Assegnata al Settore SECRETARIA
11 OTT 2010 Segretario Generale

Sentenza N. 636
2004
Reg. Gen. 1602/2000
Cronol. 1258
Repart. 208/04
In decis. il 14-5-2004
Decisa il 14-5-2004
Deposit. il 9-6-2004
Oggetto
*offensione
e fine*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
costituita dai signori:

- 1) Dott. ALFREDO LAURINO Presidente
- 2) Dott. MICHELE PERRIERA Consigliere
- 3) Dott. FRANCESCO CACCAMO Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1602/2000 del R.G. di questa Corte
di Appello, posta in decisione all'udienza collegiale del 14.5.2004
e promossa in questo grado

DA

Fundarò Pietro nato ad Alcamo il 12.10.1935 c.f.
FNDPTR35R12A176X residente in Balestrate c.da Manostalla
casella postale 143, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea
e Davide Bambina, con studio in Alcamo via P.O.Pastore 59,
domiciliato, agli effetti del presente giudizio in Palermo via Gen.
Domenico Chipici 14 presso lo studio dell'Avv. Girolamo
Rizzuto, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

CONTRO



Laurino

Regio

VII° SETTORE
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROT. n° 12951 /INT
DEL _____

12 OTT 2010

COMUNE DI ALCAMO- c.f. 80002630814 in persona del suo rappresentante legale p.t. Sindaco dr Massimo Ferrara rappresentato e difeso, dagli avv.ti Marco Cascio e Giovanna Mistretta, giusta procura a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Francesco Mistretta Viale della Libertà n.171.

Convenuto.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l' Attore:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione offerta dal Comune di Alcamo nella misura specificata nell'atto di citazione è di molto inferiore all'indennità spettante all'attore, secondo i prezzi correnti di mercato degli immobili siti nella stessa zona.

Ritenere e dichiarare che l'indennità di espropriazione relativa agli immobili per cui è causa deve essere determinate nella misura di £ 105.796.173, pari ad Euro 54.639,20 per quanto riguarda il terreno espropriato, facendo rilevare, al riguardo l'errore in cui è incorso il C.T.U nella sua relazione, avendo ritenuto che, nel caso in esame deve essere applicata la riduzione del 40% di cui all'art. 5 bis D.L. 333/1992, e nella misura di £ 69.500.000 pari ad Euro 35.893,75 per quanto riguarda il fabbricato, per un totale complessivo di Euro 90.532,95, oltre gli interessi legali.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mistretta".


A small handwritten mark or signature at the bottom of the page.

A small handwritten mark or signature at the bottom of the page.

Ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto ad avere pagata dal comune di Alcamo la indennità di occupazione temporanea per il periodo dalla data dell'ordinanza di occupazione provvisoria 27-7-1992 n.169 o comunque, in subordine dalla data dell'ordinanza N. 144 del 13-06-1996 alla data di emissione del decreto di espropriazione definitiva 30-08-2000 n. 0112, nella misura pari agli interessi legali annui da calcolarsi sulla detta somma di Euro 90.532,95, oltre agli interessi legali relativi su detta indennità di occupazione temporanea.

Condannare pertanto, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, in favore dell'attore quale indennità di espropriazione definitiva la somma risultante dalla differenza tra le dette somme di Euro 35.893,75 per il fabbricato e di Euro 54.639,20 per il terreno oltre i relativi interessi legali dalla data del decreto di espropriazione definitivo alla data del deposito e la somma già depositata dal Comune di Alcamo a titolo di indennità provvisoria di espropriazione, ammontante a £ 29.401.330, pari ad Euro 15.184,52, per come risulta dall'ordinanza n. 054 dell'1-10-99 con la quale il Comune è stato autorizzato a versare la detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, che si produce.

Condannare, inoltre, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, a depositare, presso la detta Cassa DD. a PP. in favore dell'attore, la somma risultante dalla differenza tra la detta



la indennità di occupazione temporanea oltre agli interessi legali relativi, e la somma di £ 29.087.300 pari ad Euro 15.022,34, già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, a titolo di indennità di occupazione temporanea, per come risulta dalla predetta ordinanza n.054 dell' 1-10-99.

Condannare, inoltre, il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, nel caso in cui la indennità di occupazione temporanea vanga calcolata per il periodo dal 13-06-96 al 30-08-2000, a depositare presso la Cassa Deposito e Prestiti di Trapani, la somma pari agli interessi legali sulla predetta indennità di espropriazione di Euro 90.532,95, da calcolarsi per il periodo dal 27-7-92 al 13-06-1996, quale danno subito per la perdita della disponibilità ed uso dell'immobile, per cui è causa, in conseguenza della relativa occupazione provvisoria effettuata dal Comune con l'ordinanza del 27-07-1992 N. 169.

Con vittoria di spese e competenze, IVA e CPA spese forfettarie ivi comprese le spese e competenze del C.T.U. poste provvisoriamente a carico dell'attore e dallo stesso interamente pagate al detto C.T.U.

Per il Convenuto Comune:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.ma

Ritenere e dichiarare che le somme dovute a titolo di occupazione temporanea, sono state ritualmente offerte e depositate presso la Cassa DD.PP di Trapani.



ritenere e dichiarare che le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, sono state determinate secondo legge ex art.5 bis L.333/92, sono state ritualmente offerte e depositate presso la Cassa DD.PP di Trapani.

Ritenere e dichiarare, di conseguenza, congrua la stima effettuata ed offerta e, per l'effetto confermarla.

Vinte le spese.

Il sottoscritto, in esecuzione della sentenza n. 1000/1994, ha versato in contante la somma di lire 43.541,00 per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, come stabilito dalla sentenza n. 1000/1994.

Man

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2000, Pietro Fundarò conveniva davanti a questa Corte d'Appello il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco "pro-tempore", chiedendo che fossero giudizialmente determinate le indennità dovutegli per l'occupazione temporanea e l'espropriazione di taluni terreni e di un fabbricato di sua proprietà, utilizzati dall'Amministrazione convenuta per i lavori di prolungamento del Viale Europa, lato Est, nel tratto compreso tra la vie Maria Riposo e Allegrezza.

Deduceva che le indennità provvisorie, fissate con ordinanza del 18 dicembre 1998, in lire 5.809.050 per il fabbricato e in complessive lire 35.543.540 per i terreni, da lui non accettate, erano inadeguate perché di molto inferiori ai prezzi correnti di mercato nella zona.

Il Comune, costituitosi, contestava il fondamento dell'opposizione, deducendo la congruità della stima effettuata in via amministrativa.

In istruzione veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica e, quindi, con ordinanza collegiale del 5 marzo 2003, un supplemento di consulenza.

Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata daccapo rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La procedura ablativa di che trattasi concerne il fabbricato, sito in Alcamo, di proprietà di Pietro Fundarò, censito in catasto al foglio 124/E, particella 768, adibito a magazzino, nonché alcuni appezzamenti di terreno, annotati in catasto al foglio 55, appartenenti allo stesso.

Risulta, in particolare, che, approvato il progetto relativo ai lavori di prolungamento del viale Europa lato est, compreso tra le vie Maria Riposo e Allegrezza, con provvedimento emesso il 27 luglio 1992 venne disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili interessati dalla realizzazione della predetta opera pubblica, che riguardò anche il fabbricato e porzioni dei terreni del Fundarò, che l'ente pubblico espropriante - che si era immesso nel possesso del bene il 28-29 settembre 1992 - restituì, tuttavia, all'attore il 17 luglio 1996.

In pari data si procedette, comunque, ad una nuova immissione in possesso, che interessò gli stessi beni per superfici inferiori, sulla base dell'ordinanza sindacale di occupazione n.144 del 13 giugno 1996 e della deliberazione di G.C. n.1513 del 18 ottobre 1995 "di approvazione del nuovo piano particellare d'esproprio, con il quale (erano stati fissati) i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e l'inizio e il completamento della procedura espropriativa".

In data 18 dicembre 1998 venne determinata l'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

diritto, che il Fundarò non accettò e fu depositata presso la Cassa DD.PP.

Il 30 agosto 2000 venne, infine, emesso il provvedimento d'espropriazione che, oltre al fabbricato adibito a magazzino, ebbe per oggetto i terreni annotati in catasto al foglio 55, particelle 1464 (ex 1437) di mq.223, 1462 (ex 1434) di mq.282 e 1466 (ex 1439), di mq.200.

Tanto premesso, osserva, in primo luogo, la Corte, per quanto concerne il fabbricato, che non può per lo stesso trovare applicazione il criterio indennitario introdotto dall'art.5 bis D.L. 11 luglio 1992, n.333 (convertito in l. 8 agosto 1992, n.359), riferendosi esso alle aree edificabili e non ai fabbricati, ai quali va, invece, applicato il criterio indennitario previsto dall'art. 39 r.l. 25 giugno 1865, n.2359 (e cioè quello del valore di mercato pieno) senza possibilità di valutazione separata e autonoma dell'area occupata dal fabbricato, costituendo l'area di sedime parte integrante di quest'ultimo (v., da ultimo, Cass. 14020/2002).

L'indennità di espropriazione riferita a tale bene può essere, quindi, congruamente determinata nella misura, accertata dal CTU, di complessive lire 45.832.800, corrispondente al prezzo di mercato, riferito al mese di agosto del 2000, di lire 390.000 al mq. (per determinare la superficie commerciale dell'immobile, il consulente ha sommato alla superficie in pianta, pari a 112 mq. il 20% della superficie del soppalco).

Ad essa vanno aggiunte lire 8.598.358 a titolo d'indennità d'occupazione temporanea, calcolata con il criterio degli interessi legali sull'indennità d'esproprio per ogni anno di occupazione, relativa al periodo 17 luglio 1996-30 agosto 2000. Va ordinato, pertanto, al Comune di Alcamo di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, come sopra determinate, pari, rispettivamente a € 23.670,67 e a € 4.440,68, e quanto in precedenza versato presso la Cassa per gli stessi titoli, con gli interessi legali, per la prima delle due indennità, dalla data del provvedimento ablatorio e per la seconda dalla scadenza delle singole annualità.

Passando ai terreni, va osservato che questi ultimi, alla stregua della certificazione di destinazione urbanistica, ricadevano, secondo lo strumento urbanistico vigente (Piano Comprensoriale), all'atto dell'emissione del provvedimento d'esproprio, in zona di "previsione viaria", non edificabile.

Come si evince dal prodotto stralcio dello strumento urbanistico anzidetto (in cui l'area espropriata è raffigurata come il prolungamento di una delle principali arterie stradali cittadine), la destinazione in parola rientrava nell'ambito delle previsioni di carattere generale delle opere di viabilità di cui all'art. 7, secondo comma, n.1, della legge 17 agosto 1942, n.1150 (c.d. legge urbanistica), e aveva, quindi, carattere conformativo della proprietà (v. Cass. 15519/2001).

V. Amm

/

/

Ciò trova conferma nella stima successivamente effettuata dalla Commissione di cui all'art.14 della legge 28.1.1977, n 10, (avverso la quale il Fundarò non risulta che abbia, peraltro, proposto opposizione, nel termine di cui all'art.19 della legge n.865/1971) che, partendo dalla cennata destinazione, ha calcolato il valore dei terreni, facendo applicazione dell'art.16 della legge n.865 del 1971, che riguarda, per l'appunto, le aree non edificabili, in lire 48.000.000 per ettaro.

L'opposizione alla stima delle indennità determinate dall'Amministrazione comunale, va, per quanto riguarda i terreni, conseguentemente, rigettata.

Relativamente all'indennità richiesta per l'occupazione temporanea disposta con provvedimento del 27 luglio 1992, va rilevato che, con deliberazione della G.M. n. 1272 del 17 luglio 1991 il Comune di Alcamo - che aveva approvato con precedente deliberazione n.2124 del 17 dicembre 1989 il progetto relativo ai lavori di prolungamento del viale Europa lato est, compreso tra la via Maria Riposo e la via Allegrezza - fissò in anni tre dalla data di approvazione del progetto il termine entro il quale avrebbero dovuto iniziarsi i lavori e in mesi quattro a decorrere dalla data del verbale di consegna la durata dei lavori medesimi.

Con lo stesso provvedimento i termini di inizio e di completamento della procedura ablativa furono, invece, stabiliti, rispettivamente, in anni tre dalla data di approvazione del progetto e in anni cinque dalla data di immissione in possesso.

Valerio

/

Ritiene la Corte, sulla base della documentazione in atti, che il procedimento espropriativo che ha interessato gli immobili appartenenti al Fundarò, fino al momento della loro restituzione a quest'ultima, fosse illegittimo, per non essere stato prefissato all'espropriante, un termine certo di fine lavori.

Il termine di quattro mesi dalla data del verbale di consegna, per l'indeterminatezza che lo connota (non è precisato, invero, né avrebbe potuto esserlo, il momento in cui lavori sarebbero stati consegnati all'impresa aggiudicataria), non era idoneo, infatti, a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali, con la conseguente invalidità ed inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per violazione dell'art.13 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

Da ciò discende che il provvedimento di occupazione d'urgenza del 27 luglio 1992, venne pronunciato in carenza del potere espropriativo ed, essendo illegittimo "ab origine", non può essere posto a fondamento della domanda di determinazione dell'indennità, che presuppone la legittimità dell'occupazione temporanea.

La domanda è, pertanto, inammissibile.

Né è proponibile in questa sede, riguardando la competenza della Corte d'Appello in unico grado solo le domande di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, la domanda di risarcimento dei danni avanzata, in subordine, dall'attore nel foglio aggiunto al verbale di udienza del 15 dicembre 2003.

Man

/

/

Ricorrono giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

Quelle di consulenza tecnica vanno, invece, ripartite tra le parti in ragione della metà per ciascuna.

P.Q.M.

La Corte, sentiti i procuratori delle parti;
determina in € 23.670,67 (ventitremilaseicentosettanta/67)
l'indennità per la parziale espropriazione del fabbricato, sito in Alcamo di proprietà di Pietro Fundarò, censito in catasto al foglio 124/E, particella 768, disposta con ordinanza dirigenziale n.112 del 30 agosto 2000 del Comune di Alcamo.

Determina in € 4.440,68 (quattromilaquattrocentoquaranta/68)
l'indennità spettante al Fundarò per l'occupazione temporanea dello stesso immobile, disposta con provvedimento del 13 giugno 1996.

Ordina al Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", di depositare presso la Cassa DD. PP. la differenza tra le indennità come sopra determinate e quelle già depositate, oltre agli interessi legali, con decorrenza, per l'indennità d'espropriazione, dalla data di emissione del provvedimento ablatorio (30 agosto 2000) e per quella d'occupazione temporanea, dalla scadenza delle singole annualità, sino alla data del deposito.

Valerian

[Signature]

[Signature]

Rigetta l'opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea proposta dal Fundarò relativamente ai terreni.

Dichiara inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea, disposta con provvedimento del 27 luglio 1992.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio e pone a carico delle stesse, in ragione della metà per ciascuna, quelle di consulenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sez. civile della Corte d'Appello, il 14 maggio 2004.

Il Consigliere est.

Umanò

Il Presidente

Alfredo

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

Zinnanti

Depositato nella cancelleria della 1^a Sezione Civile
della Corte il 9 GIU 2004

IL CANCELLIERE - C1
Marisa ZINNANTI

Zinnanti

occupazione dal 27/07/1992 al 17/07/1996.

Per quanto sopra brevemente esposto, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti, eccezioni e/o difese, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO

- ritenere e dichiarare le somme dovute a titolo di occupazione temporanea ed interessi per come riconosciuto dalla Corte di cassazione;
- ritenere e dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità per le ragioni esposte in narrativa;
- compensare le spese del presente giudizio.

Palermo, li 20/09/2011

avvocato *Silvana Maria Calvaruso*

Si allegano:

- 1) originale dell'atto di citazione in riassunzione notificato in data 01.12.2010;
- 2) copia della Sentenza della corte di Appello n. 696/2004;
- 3) copia delle sentenza della Corte di Cassazione n. 17667/10;

avv. *Silvana Maria Calvaruso*

UFFICIO LEGALE COMUNE DI ALCAMO
Via T.te Vito Manno n. 5
Tel. 0924.21292/FAX 0924.507129

Avv. Silvana Maria Calvaruso
Email silvanacalvaruso@virgilio.it Pec silvanamaria.calvaruso@avvocatitrapani.legalmail.it

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

(R.G. 2622/2010 Sez. I^a Consigliere dott. Librino Guido – ud. 21.09.2011)
per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale
pro-tempore Sindaco sig. Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvana Maria Calvaruso (C.F. CLVSVN68P41A176P), giusta procura
rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in
Palermo, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana
Colli n. 366

- convenuto -

CONTRO

FUNDARO' PIETRO, nato ad Alcamo il 12/10/1935, rappresentato e
difeso dall'avv. Andrea Bambina, ed elettivamente domiciliato in
Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosanna Mangiapane,
giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

- attore -

Ritenuto impugnativamente l'atto di citazione in riassunzione dinnanzi alla
Corte di Appello di Palermo, notificato sulle premure dell'attore in data
01.12.2010, si eccepisce e controdeduce:

IN FATTO ED IN DIRITTO

In relazione al fatto storico inerente la vicenda espropriativa che vede
come soggetto passivo l'odierno attore e richiamato tutto quanto narrato
dallo stesso nell'atto di citazione in riassunzione dinnanzi a questa Corte
di Appello, il cui contenuto si contesta in diritto e nelle conclusioni, si
rappresenta e precisa quanto segue:

A seguito di giudizio di opposizione alla stima, promosso dall'attore

Nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi difendere in ogni stato e grado del presente giudizio, unitamente che disgiuntamente l'avvocato Giovanna Mistretta l'avv. Silvana Maria Calvaruso con ogni facoltà di legge compresa quella di proporre riconvenzionale, domando incidentale, chiamata di terzi motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere rinunciare, totalmente e parzialmente all'azione o agli effetti del giudizio.

Eleggo domicilio presso

L'Avvocato Maurizio Cannizzo
Comune di Alcamo, via Resuttana
Palermo, via Resuttana
Colli n. 366.....

Alcamo li. 20.09.11

Il Sindaco
(Giacomo Scala)

E' autentica

avv. Silvana Maria Calvaruso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig. avv. *Adone*
Donato *Giuseppe*

Palermo, li *1/7/09*

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

Dott. L. Sambito

Il Consigliere est.

[Handwritten signature]

Richieste n. *2* copie

il rilasciate

Esatte in

ITV marche L. 16.52

da *01/07/09*



24 SET 2010

DIRETTORE DI CANCELLERIA

Il Cancelliere

Dott. L. Sambito

PAGARE EURO

8,85

Pa, li

24 SET 2010

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno del mese di
settembre intanto Quinto Ottobre, come sopra
espresso e domiciliato, io sott. ufficiale graduato
del Tribunale di Trapani - Sezione Giudiziale di Palermo
ho notificato la presente sentenza al debitore
nel Comune di Palermo via Tempio, domiciliato
per la causa verso la Cassa Comunale di
Palermo, mediante consegna di copia conforme
all'originale a mani dell'impiegato

D. Rizzuto

Alcega, 11/10/10

N. _____ Mod. F
N. _____ Mod. E
N. 3004/10 n.
Dir. Esecuz.
Trasf. Km.
Totale
10% Trasf.
Esito
Dep. Canc.
Totale
Lire
Alcama II
L'Uff. Giudiziale

17-0 OTT. 2010

UFFICIALE GIUDIZIALE
GIUDIZIALE DI PALERMO
D. RIZZUTO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

COMPARSА CONCLUSIONALE

(R.G. 2622/2010 Sez. I^a Consigliere dott. Librino Guido – 1^o termine)

per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Sindaco Dott. – Prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Maria Calvaruso (C.F. CLVSVN68P41A176P), giusta procura rilasciata a della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Cannizzo, via Resuttana Colli n. 366 - **convenuto** -

C O N T R O

FUNDARO' PIETRO, nato ad Alcamo il 12/10/1935, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bambina, ed elettivamente domiciliato in Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'avv. Rosanna Mangiapane, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione - **attore** -

FATTO E DIRITTO

Premesso tutto quanto dedotto, eccepito e richiamato nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente ripetuta e trascritta, si rileva:

L'unico motivo di ricorso del sig. Fundarò che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17677/10, ha accolto è relativo alla mancata determinazione da parte della Corte di Appello di Palermo dell'indennità dovuta per occupazione temporanea disposta con provvedimento, di questa Amministrazione convenuta, in data 27.07.1992. Pertanto, il presente giudizio, ha come finalità quella di determinare l'indennizzo per l'occupazione temporanea derivante dalla compressione del diritto dominicale cagionato dal provvedimento ablatorio. Tale indennità dovrebbe essere determinata per un periodo che va dal 27.07.1992 al 17.07.1996 sulla somma di €. 19.926,62.

Per come rilevato già nella comparsa di costituzione e risposta, la determinazione dell'importo dovuto è rimessa a Codesta Ecc.ma Corte di Appello. Tuttavia, e per come già fatto rilevare non è stata l'Amministrazione convenuta a contestare la liquidazione di tali importi, come non è sua responsabilità la circostanza che l'attore abbia dovuto ricorrere in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione. Pertanto, appare certamente ingiusto che oggi debba essere condannata a pagare tanto le spese di giudizio del ricorso in Cassazione tanto le spese legali inerenti il presente procedimento. Non solo, ma per come già rilevato, dei tre motivi di ricorso proposti in Corte di Cassazione, il ricorrente sig. Fundarò ne ha visto accolto soltanto uno. Tale parziale accoglimento già solo per se stesso dovrebbe determinare una compensazione delle spese di lite nel giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Lo stesso principio dovrebbe determinare Codesta Corte di Appello a compensare le spese legali anche di questo giudizio, che si è reso necessario alla luce della nuova determinazione e ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Cassazione, e non per colpevole inadempimento dell'odierna convenuta. Ed infatti, mai nel corso del giudizio di primo grado il Comune si era opposto al diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea.

Per quanto sopra brevemente esposto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO

- accogliere le conclusioni tutte, così come formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nel corso del giudizio;
- per l'effetto compensare le spese sia del giudizio di legittimità svoltosi dinnanzi alla

Corte di Cassazione e conclusosi con la sentenza n. 17677/10, sia quelle del presente giudizio.

Salvis Juribus

Alcamo/Palermo, li 27.10.2014

Avv. Silvana Maria Colvaruso



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE



▪ Fundarò Pietro nato ad Alcamo il 12/10/1935 C.F. FND PFR

35R12 A176X residente in Balestrate contrada Manostalla,

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bambina con studio in Alcamo
via P.O. Pastore n. 59, domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Palermo via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Rosanna
Mangiapane, giusta procura a margine del presente atto di citazione.

Premesso che con deliberazione n. 1272 del 17/07/1991 la giunta
municipale del Comune di Alcamo con riferimento alla delibera di
approvazione del progetto relativo ai lavori di prolungamento del Viale
Europa lato Est di Alcamo n. 2124 del 17/12/1989 ha deliberato di
stabilire:

1. il termine di anni tre dalla data di approvazione del progetto
entro il quale dovevano essere iniziati i lavori ed in mesi 4 la
durata dei lavori a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Di fissare in anni tre dalla data di approvazione del progetto il
termine entro il quale doveva essere iniziata la procedura
espropriativa ed ultimata in anni cinque dalla data di immissione
in possesso dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei
lavori.
3. Di dichiarare di immediata esecuzione il detto provvedimento.

Premesso che con ordinanza n. 169 del 27/07/1992 il Sindaco del
Comune di Alcamo, vista la delibera della G.M. n. 1273 del 17/07/1991
ha ordinato la occupazione d'urgenza e temporanea degli immobili
occorrenti per tali lavori.

Che con verbale del 29/09/1992 il Comune di Alcamo ha proceduto alla
presa in consegna ed immissione in possesso degli immobili occorrenti
per detti lavori tra cui l'immobile di proprietà di esso Fundarò Pietro,
costituito da terreno catastato al foglio di mappa 55 particella 117 esteso
mq. 518 particella 178 esteso mq. 660, particella 557 esteso mq. 546 e

PROCURA:

Deleg. a rappresentar
e difender in ogni fase
grado del presente giudizio
compresa l'esecuzione e
l'eventuale opposizione, a
avv. Andrea Bambina

_____ sia un
che divisi, eleggendo domi
lio presso Balestrate
Rosanna Mangiapane
59 via Marche
_____ conferendo _____ ogni e
ampia facoltà di legge, com
presa quella di designare al
patroni e procuratori domic
liatari, citare terzi, precisare
modificare ed estendere la
domanda, proporre domand
riconvenzionale, rinunciar
agli atti del giudizio, accettare
la rinuncia, transigere, pro
cedere alla conciliazione a
incassi ed a quietanzare. I
sottoscritto inoltre dichiara
prestare il proprio consenso
trattamento dei dati sensibili
senza e per gli effetti di cui
all'art. 22, L. n. 675/96, con
senso necessario allo esplet
mento dell'incarico.

Pietro Fundarò

fabbricato catastato al foglio 124/E particella 768 avente una superficie di mq. 120 circa.

Premesso che con deliberazione della G.M. di Alcamo n. 1513 del 18/10/1995 è stato approvato un nuovo piano particellare di esproprio sempre attinente a detti lavori; che con ordinanza n. 144 del 13/06/1996 il Sindaco di Alcamo ha ordinato l'occupazione di urgenza e temporanea degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detti lavori e la revoca dell'OS n. 169 del 27/07/1992; che con verbale del 17/07/1996 il Comune di Alcamo in esecuzione di detta ordinanza n. 144 del 1996 ha proceduto alla nuova immissione in possesso di detto intero fabbricato avente una superficie di mq. 117 circa con soppalco e del terreno particella 178 esteso mq. 405 particella 557 estesa mq. 286, particella 554 estesa mq. 26 e particella 1024 esteso mq. 32.

Che con ordinanza n. 55 del 18/12/1998 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha ordinato la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto tra cui esso attore.

Che con ordinanza n. 054 dell'01/10/1999 il Dirigente del settore del territorio del Comune di Alcamo ha autorizzato il versamento presso la Cassa DD.PP. di Trapani dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea spettante agli interessati con applicazione della riduzione del 40% ed in particolare per quanto riguarda l'odierno attore la somma di Lire 29.401.338 a titolo di indennità provvisoria di espropriazione di cui Lire 7.249,494 per il magazzino ed area di sedime ed Lire 22.151.844 per il terreno, e la somma di Lire 29.087.300 a titolo di indennità di occupazione temporanea del suolo e soprasuolo.

Che con ordinanza n. 0112 del 30/08/2000 il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Alcamo ha pronunciato l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Alcamo del fabbricato magazzino di esso attore avente una superficie di mq. 117 e del terreno pure di esso attore avente una superficie di mq. 705.

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/10/2000, esso odierno attore ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo dinanzi la Corte di

Appello di Palermo per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea e, quindi per la condanna del Comune di Alcamo al deposito presso la cassa Depositi e Prestiti di Trapani della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, maggiorate dei relativi interessi.

Premesso che con sentenza n. 696 del 2004 depositata il 09/06/2004 la Corte di Appello di Palermo determinava in € 23.670,67 l'indennità di espropriazione al fabbricato dell'attore espropriato ed in € 4.440,68 l'indennità di occupazione temporanea per l'occupazione dello stesso immobile, con decorrenza del 13/06/2006.

Ha rigettato l'opposizione alla stima della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativamente al terreno espropriato.

Per quanto riguarda l'indennità di occupazione temporanea disposta con provvedimento sindacale del 27/07/1992 la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la domanda relativa.

Che avverso detta sentenza l'odierno attore ha proposto ricorso per cassazione di detta sentenza sia per quanto riguarda la parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di determinazione della indennità di espropriazione relativa al terreno ed al fabbricato e relativa indennità di occupazione temporanea; sia per quanto riguarda la parte della sentenza che ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta da esso attore rivolta a conseguire l'indennità di occupazione temporanea del terreno e del fabbricato per cui è causa, disposta con decreto del 27/07/1992 a favore del Comune di Alcamo.

Che la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 17677/2010 emessa nella causa iscritta al n. 11301/2005 R.G. sentenza depositata in data 28/07/2010 ha rigettato il primo ed terzo motivo del ricorso ed ha accolto il secondo motivo del ricorso cassando al riguardo la detta sentenza della Corte di Appello in relazione a detto secondo motivo accolto ed ha rinviato alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, per la determinazione della indennità di occupazione spettante al Fundarò Pietro per il terreno e per il fabbricato espropriati

per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996 e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Che la Corte di Cassazione con riguardo a detto secondo motivo del ricorso accolto ha statuito quanto segue:

la sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa " per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori" in quanto quello di 4 mesi dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativi precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali:

- a) La legge n. 2359 del 1865 art. 13, onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguono opere non più rispondenti per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1° che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo nel comma terzo, che trascorsi i termini la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace;
- b) Attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto domenicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicchè non è ammesso che lo stesso venga devoluto o subordinato ad eventi futuri ed incerti, a maggior ragione se devoluti a provvedimenti e

comportamenti discrezionali dall'amministrazione espropriante (Cass. 8210/2007; 20459/2005; 16907/2003);

- c) L'interpretazione della dichiarazione di p.u. quale atto amministrativo è soggetta alle stesse regole valevoli per l'ermeneutica contrattuale e quindi anche al principio di cui all'art. 1363 cod. civ. che è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché quando si parla di senso letterale si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non già in una parte soltanto; nonché a quello di conservazione dell'atto posto dall'art. 1367 (641/2004; 9712/2002; 6020/1984; 5856/1981).

Ora, la stessa sentenza impugnata ha riferito che nella menzionata dichiarazione di p.u. fu anzitutto stabilito il termine di inizio dei lavori, perciò necessariamente comprendente quello antecedente della loro consegna all'appaltatore (ed a maggior ragione quello dell'immissione in possesso dell'espropriante nel terreno Fundarò); che venne stabilito in tre anni dalla data di approvazione del progetto (delibera di Giunta 17 luglio 1991) e perciò sarebbe scaduto al più tardi il 17 luglio 1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art. 1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna, come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto iniziare; per cui la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori), ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestata),

perciò vendendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994; data dopo la quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativi.

Ed allora essendo detta dichiarazione valida ed operante nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di Appello avrebbe dovuto liquidare al Fundarò anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominale anche in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Conseguentemente nel cassare sul predetto punto la detta sentenza della Corte di Appello ha rinviato la causa dinanzi alla stessa Corte di Appello di Palermo con diversa composizione, perché provveda alla determinazione di detta indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996; nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La predetta indennità di occupazione temporanea per il suddetto periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996 dovrà essere determinata calcolando gli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione determinata dalla Corte di Appello con la predetta sentenza per quanto riguarda il fabbricato espropriato in € 23.670,67 e la somma di € 3.744,05 già versata dal comma e quindi sulla somma di € 19.926,62 per ogni anno del 27/07/1992 fino all' 11/07/1996.

Tale indennità di occupazione temporanea, calcolata per come sopra detto , deve ammontare ad € 7.970,64 oltre ai relativi interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea, calcolati a partire dal 27/07/1992 e fino al 2010 pari ad € 4.911,63 per un ammontare complessivo di € 12.882,27.

Poiché esso attore Fundarò Pietro, con il presente atto di citazione intende, per come in effetto fa, procedere all'instaurazione del superiore giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Appello di Palermo, al fine di ottenere la determinazione della predetta indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi su detta indennità di occupazione oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

CITA

Il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore dinanzi la Corte di Appello di Palermo per l'udienza del giorno 22/04/2011 ore di rito; con invito allo stesso a costituirsi nel termine di giorni venti prima di detta udienza, ed a comparire nell'udienza suindicata dinanzi al Consigliere Istruttore designato a norma di legge; con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto, implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.; per ivi sentire chiedere:

Piaccia alla Corte di Appello di Palermo

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; determinare la indennità di occupazione temporanea spettante ad esso attore, per il periodo dal 27/07/1992 al 17/07/1996, relativamente all'immobile urbano espropriato per cui è causa, da calcolarsi in base agli interessi legali sulla differenza tra la indennità di espropriazione già determinata dalla Corte di Appello di Palermo nella misura di € 23.670,67 e la somma di € 3.744,50 già versata dal Comune di Alcamo e quindi, sulla somma di € 19.926,62, indennità di occupazione temporanea ammontante ad € 7.970,64; nonché determinare l'ammontare degli interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea per il periodo dal 27/07/1992 alla data del deposito di detta indennità di occupazione temporanea presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani, per l'importo complessivo di € 4.911,63, calcolato a tutto il 2010.

Condannare in conseguenza il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani ed in favore di esso attore, la predetta indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 7.970,64 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello; nonché i predetti interessi legali su dette singole annualità di indennità di occupazione temporanea nella detta misura di € 4.911,63 salva diversa quantificazione da parte della Corte di Appello, oltre interessi successivi fino al deposito di detta indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Trapani.

Condannare inoltre il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di essi attori delle spese e competenze del giudizio anzidetto di legittimità nella misura che la Corte di Appello riterrà di determinare; oltre alle spese e competenze del presente giudizio, comprese spese forfettarie, CPA ed IVA.


Si producono sin d'ora:

- Copia della detta sentenza della Corte di Cassazione n. 17677/2010 del 10/06/2010 depositata il 28/07/2010;
- Fascicolo di parte relativo ai detti giudizi svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Palermo e dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della causa è di € 15.000,00.

Palermo li 30-11-2010

Avv. Andrea Bambina



NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di ^{novembre} ~~novembre~~, istante Fundarò Pietro come sopra rappresentato e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo ho notificato il superiore atto di citazione al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

*del Sr. Abate Giuseppe
nella qualità di Sindaco, in Alcamo
alle ore 14:30 del 10/11/2010
Pietro Fundarò*

[Signature]
F. D. Abate

Bene los lee



17677/10

Oggetto

Opposizione
stima
indennità.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 11301/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17677

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Rep. 6064
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere - Ud. 10/06/2010
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11301-2005 proposto da:

FUNDARO' PIETRO (c.f. FNDPTR35R12A176X), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ALCAMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 696/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/06/2004;



2010

1339

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE
SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI GUIDO
(delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 giugno 2004, ha determinato in € 23.670, l'indennità dovuta dal comune di Alcamo a ~~Pi~~ckero Fundarò per l'espropriazione, con provvedimento del 30 agosto 2000, di un fabbricato di sua proprietà (in catasto al fg.124/e, part.768) onde realizzare la strada di prolungamento del locale viale Europa; ha respinto invece l'opposizione contro la stima dell'indennità determinata per i terreni circostanti (in catasto al fg.55, part.1464, 1462 e 1466) per la loro natura non edificatoria, essendo la relativa zona destinata dallo strumento urbanistico del comune ad opere di viabilità; ed ha dichiarato inammissibile la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione disposta con decreto del 27 luglio 1992 per invalidità della dichiarazione di p.u. contenuta nel progetto approvato con delibera di Giunta 17 luglio 1991 posto che il termine ivi indicato per il compimento dei lavori era assolutamente indeterminato. Per la cassazione della sentenza il Fundarò ha proposto ricorso per 4 motivi. L'amministrazione comunale non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Fundarò, deducendo violazione degli art.5 bis legge 359/1992 e 13 legge 1150 del 1942 censura la sentenza impugnata per aver attribuito al fondo espropriato natura non edificabile in quanto destinato dal

P.R.G. a previsione viaria senza considerare che i terreni circostanti ricadevano in zona edificabile B1, che la strada realizzata era ubicata all'interno del centro abitato, delimitata da altre strade, aveva una modestissima estensione ed era posta a servizio della zona suddetta onde consentire la realizzazione di alcuni palazzi multipiano: perciò rientrando nell'ambito della rete stradale prevista da quest'ultima norma.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto esposto dal Fundarò, la natura dei terreni destinati ad opere di viabilità non è individuata da quest'ultima norma e dalla giurisprudenza di legittimità in base alla loro ubicazione all'interno o all'esterno dei centri abitati, ovvero alla estensione della strada realizzanda e neppure alla circostanza (all'evidenza fondata sulla c.d. edificabilità di fatto) che sia o meno circondata da edifici ovvero da zone edificatorie al cui servizio la stessa viene a porsi: altrimenti ripristinandosi il criterio di suddivisione dichiarato illegittimo dalla nota decisione 5/1980 della Corte Costituzionale.

Muovendo, invece, dal combinato disposto degli art. 7 e 13 di detta legge 1150 del 1942 e dalla premessa che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, questa Corte ha ripetutamente affermato che la destinazione

di parti del territorio a determinati usi, pur precludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, in particolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessa alle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamente indicata dal piano regolatore generale, l'indicazione da parte di questo, delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7, comma 2, n. 1 cit.), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nel sistema dell'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, resta normalmente estranea alla vicenda espropriativa: nel senso che i vincoli stabiliti in detto piano influiscono sulla qualificazione dei suoli espropriati, alla stregua delle possibilità legali, per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di scelte programmatiche di massima (Cass.20131/2009; 13199/2006; 3386/2004; 15519/2001; 8685/2001). A meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art. 13 legge n. 1150 del 1942), di

regola rimesse allo strumento di attuazione, e come
tali riconducibili a vincoli imposti a titolo
particolare, a carattere espropriativo: trattandosi
(soltanto in tali casi) di limitazioni particolari,

incidenti su beni determinati, in funzione non già di una
generale destinazione di zona, ma della localizzazione
lenticolare di un'opera pubblica (Cass.5510/2010).

Nel caso, la Corte di appello ha accertato ed il Fundarò
confermato, che il terreno espropriato ricadeva in zona
(non già B1, bensì) destinata dal Piano comprensoriale
appr. con d.a. del 16 aprile 1975 alle opere di viabilità
di quel comune: perciò programmate in via generale e
preventiva per intere categorie di beni determinabili solo
per caratteristiche di ubicazione peraltro in un momento
anteriore a quello (solo eventuale) del trasferimento
coattivo all'amministrazione ricorrente. Per cui del tutto
correttamente la Corte di appello è pervenuta al
risultato che si tratta di un vincolo conformativo della
proprietà Fundarò che le attribuiva destinazione non
edificatoria; come del resto dimostra anche la circostanza
che anni dopo la previsione urbanistica era stata
necessaria l'adozione della delibera comunale 2124/1989
per localizzare la strada e successivamente realizzarla
non certamente per le sopravvenute esigenze dell'adiacente
zona B1 (Cass. 1698/2000; 5554/1997; 2917/1995), bensì per
attuare l'originaria programmazione di piano attribuita

dalla legge al comune al fine di presidiare alla regolamentazione dell'uso del proprio territorio, ripartendolo in zone aventi ciascuna una peculiare destinazione e disciplina; ed individuando

nell'ambito di esse anche quella destinata a recepire "le principali vie di comunicazione stradale".

Il Collegio deve, poi, ribadire la propria consolidata giurisprudenza che per la quale la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 della legge 2359/1865, in quanto giuridicamente inesistente e radicalmente nulla - senza possibilità di convalida, sanatoria od integrazione ad opera di provvedimenti successivi - è inidonea a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi, determinandosi una situazione di carenza di potere che incide (negativamente) sia sul decreto di occupazione temporanea (e su quello di esproprio), sia sull'irreversibile trasformazione dell'immobile successivamente verificatasi; i quali, siccome non collegati ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, divengono pur essi inidonei a sottrarre alla parte privata la disponibilità del bene.

Pertanto non merita accoglimento il terzo motivo, con cui il ricorrente, invoca la contraria opinione dell'Adunanza

pleneria del Consiglio di Stato, che in tal caso il provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. sarebbe semplicemente annullabile; e doveva quindi essere necessariamente impugnato dal ricorrente davanti al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo il Fundarò, deducendo violazione dell'art.13 legge 865 del 1971 si duole che la Corte territoriale non abbia determinato l'indennità dovutagli per l'occupazione disposta con provvedimento 27 luglio 1992 (e successivamente conclusa con la sua restituzione) per indeterminatezza del termine di compimento dei lavori; che invece era certo essendo stato fissato in 3 anni dall'approvazione del progetto del 1989; e che doveva essere accresciuto di 4 mesi a partire da quest'ultimo decreto. Senza considerare che detti provvedimenti erano stati portati a conoscenza di esso proprietario ed assolvevano pienamente alla funzione garantistica prevista dalla norma, oltre ad essere stati rinnovati dalla successiva dichiarazione di Giunta del 18 ottobre 1995.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha infatti ritenuto la invalidità ed inefficacia della dichiarazione di p.u. contenuta nella deliberazione di Giunta 17 luglio 1991 che aveva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento della via Europa "per non essere stato prefissato un termine certo di fine lavori": in quanto quello di 4 mesi

dalla data del verbale di consegna non era idoneo a fissare all'esercizio del potere espropriativo precisi limiti temporali.

Ma così ragionando non ha tenuto presenti le regole elaborate da questa Corte al riguardo secondo le quali: a) la legge n. 2359 del 1865, art. 13, onde evitare che si protragga indefinitamente l'incertezza sulla sorte dei beni espropriandi, e nel contempo, che si eseguano opere non più rispondenti, per il decorso del tempo all'interesse generale, ha attribuito ai proprietari una garanzia fondamentale, in omaggio al principio di legalità e tipicità del procedimento ablativo, disponendo nel comma 1 che nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera devono essere fissati quattro termini (e cioè quelli di inizio e di compimento della espropriazione e dei lavori); e stabilendo, nel comma terzo, che "trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace"; b) attesa la funzione garantistica svolta dalla norma in esame (soprattutto con l'entrata in vigore della Costituzione) di non lasciare il privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, i termini in considerazione devono essere chiari e certi fin dall'inizio della procedura, ed il periodo di compressione del diritto dominicale deve essere determinato o quanto meno determinabile con certezza fin dall'inizio; sicché non è ammesso che lo

1994 (anche perché nella stessa data veniva a scadere il termine triennale di cui all'art.1 della legge 1 del 1978 rendendo inefficace la dichiarazione di p.u.).

D'altra parte, il termine per il compimento di detti lavori fu fissato in 4 mesi decorrenti da quello della consegna, come si è detto interno al termine entro il quale i lavori avrebbero potuto iniziare; ~~già~~ poiché la sola incertezza che poteva residuare in seguito a tale apposizione era quella di stabilire se quest'ultimo termine iniziava a decorrere prima del 17 luglio 1994 (ove la consegna fosse avvenuta in epoca antecedente all'inizio dei lavori), ovvero in coincidenza con quest'ultima data (ove fosse stata contestuale), perciò venendo comunque a scadere (al più tardi) il 17 novembre 1994: data dopo la quale la dichiarazione di p.u. (ove non prorogata) sarebbe divenuta comunque inefficace, perciò senza alcuna incertezza sulla durata della soggezione dei beni alla procedura espropriativa.

Ed allora, essendo detta dichiarazione valida ed operante, nessun vizio poteva essere attribuito al successivo decreto di occupazione d'urgenza 27 luglio 1992 e la Corte di appello avrebbe dovuto liquidare al Fundarò anche l'indennizzo per la compressione del suo diritto dominicale in conseguenza di detto provvedimento ablatorio.

Assorbiti, ,pertanto,i restanti motivi del ricorso,il Collegio deve cassare la sentenza impugnata e rinviare alla stessa Corte di appello di Palermo che in diversa composizione provvederà alla suddetta determinazione,nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte,rigetta il primo ed il terzo motivo,accoglie il secondo ed ,assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2010.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Depositato in Cancelleria

■ 28 LUG 2010

IL CANCELLIERE
Antonella Fontana

Copia conforme all'originale che si rilascia a richi:

del Sig. Avv. Bombiguo x UFFICIO
in forma legale.

Roma, li

13 SET 2010

IL CANCELLIERE
Antonella Fontana



Antonella Fontana